



STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

1° REPARTO - ORDINAMENTO E PERSONALE

“GUIDA SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE MILITARE”



EDIZIONE 2017

INDICE

PREFAZIONE

INTRODUZIONE

PARTE I

CENNI INTRODUTTIVI

	<i>Pag.</i>
1. <i>FONDAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE</i>	1
2. <i>SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE</i>	1
3. <i>REQUISITI PENSIONISTICI</i>	2
<i>a. Generalità</i>	2
<i>b. Pensione di vecchiaia (raggiungimento limiti ordinamentali)</i>	3
<i>c. Pensione di anzianità (così detta cessazione a domanda o anticipata)</i>	4

PARTE II

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

1. <i>CONCETTO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA</i>	5
2. <i>LE MAGGIORAZIONI DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA</i>	5
3. <i>PERIODI O SERVIZI VALUTABILI AI FINI DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA</i>	7
<i>a. Generalità</i>	7
<i>b. La riunione dei servizi</i>	8
<i>c. Il computo</i>	8
<i>d. La ricongiunzione</i>	8
<i>e. Il riscatto</i>	8
<i>f. Accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro</i>	9
<i>g. Contribuzione volontaria e prosecuzione volontaria</i>	9
<i>h. Contribuzione figurativa</i>	10
<i>i. Servizio militare</i>	10
<i>l. Totalizzazione dei contributi</i>	10

PARTE III

SISTEMI DI COMPUTO

1. <i>COMPUTO IN REGIME CONTRIBUTIVO</i>	13
2. <i>COMPUTO IN REGIME RETRIBUTIVO E MISTO (ALTRIMENTI DETTO PRO RATA)</i>	14
<i>a. Generalità</i>	14
<i>b. Quota A</i>	15

<i>c. Quota B</i>	17
3. <i>INDENNITÀ DI AUSILIARIA</i>	19

PARTE IV

MODIFICAZIONI E VICENDE CONNESSE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

1. <i>PENSIONE DERIVANTE DA INFERMITÀ</i>	21
2. <i>PENSIONE PRIVILEGIATA</i>	21
3. <i>PENSIONE AI SUPERSTITI</i>	22
4. <i>IL REGIME DI CUMULO DELLA PENSIONE CON IL REDDITO DA LAVORO</i>	25

PARTE V

I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

1. <i>IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (BUONUSCITA)</i>	27
2. <i>INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE</i>	30
3. <i>ASSEGNO SPECIALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE PER UFFICIALI DI ESERCITO E DELL'ARMA DEI CARABINIERI</i>	32

ELENCO ALLEGATI

TABELLA 1:	<i>REQUISITI PER STABILIRE IL SISTEMA DI CALCOLO DA UTILIZZARE PER LA PENSIONE</i>	34
TABELLA 2:	<i>REQUISITI ANAGRAFICI PREVISTI PER LE VARIE CATEGORIE</i>	35
TABELLA 3:	<i>ESEMPI MATURAZIONE REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA (LIMITI DI ETÀ)</i>	36
TABELLA 4:	<i>ESEMPI MATURAZIONE REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITÀ (ANTICIPATA)</i>	37
TABELLA 5:	<i>RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI MAGGIORAZIONI DI SERVIZIO</i>	38
TABELLA 6:	<i>COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE</i>	40
TABELLA 7:	<i>COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO</i>	41
TABELLA 8:	<i>ESEMPIO DI CALCOLO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO</i>	42
TABELLA 9:	<i>RIEPILOGO SISTEMI DI CALCOLO APPLICABILI</i>	43
TABELLA 10:	<i>ESEMPIO DI CALCOLO DELLE ALIQUOTE DI RENDIMENTO</i>	44
TABELLA 11:	<i>ESEMPIO DI CALCOLO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER CHI AVEVA ALMENO 15 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1992</i>	45
TABELLA 12:	<i>QUOTA "B" DI PENSIONE – RIDUZIONE ALIQUOTA RENDIMENTO SULLA BASE DEL TETTO PENSIONABILE</i>	46
TABELLA 13:	<i>MODALITÀ DI CALCOLO DELLE ALIQUOTE DI RENDIMENTO DELLA PENSIONE RETRIBUTIVA.</i>	47
TABELLA 14:	<i>ESEMPIO CALCOLO PER UN MILITARE CON PIÙ DI 18 ANNI DI ANZIANITÀ AL 31 DICEMBRE 1995</i>	50
TABELLA 15:	<i>ESEMPIO CALCOLO PER UN MILITARE CON MENO DI 18 ANNI DI ANZIANITÀ AL 31 DICEMBRE 1995</i>	54
TABELLA 16:	<i>DETERMINAZIONE PENSIONE PROVVISORIA IN AUSILIARIA</i>	57
TABELLA 17:	<i>RIDUZIONI DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN CASO DI POSSESSO DI ALTRI REDDITI</i>	62

<i>COMPENDIO SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERMANENTE A DOMANDA, PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETÀ E A DOMANDA DALL'ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO NELLE CATEGORIE DEL CONGEDO DEL PERSONALE MILITARE</i>	<i>64</i>
<i>LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI</i>	<i>73</i>
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	<i>77</i>

PREFAZIONE

Nell'ambito della *Mission 2016 e oltre* della Forza Armata, è indispensabile creare un ambiente di condivisione e comunicazione con tutto il personale, in cui possano emergere i temi più importanti e maggiormente sentiti.

Recependo la richiesta di molti, è stata redatta la presente Guida sul trattamento di quiescenza del personale militare. Si tratta di un documento divulgativo, in una forma fruibile, che vuole fornire un'adeguata panoramica su un mondo complicato, verso il quale si percepisce oggi una grandissima sensibilità.

Auspico che possa essere di proficuo supporto al personale, sia per utile informazione, sia per un consapevole orientamento per scelte definitive e spesso difficili per quanti sono prossimi al momento del congedo.

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. S.A. *Settimo CAPUTO*)

INTRODUZIONE

La presente Guida si rivolge a tutto il personale militare, al fine di fornire utili informazioni su un argomento tecnico e prerogativa di pochi. Non costituisce una direttiva intesa quale insieme di disposizioni sulla materia, né un manuale specialistico. Si propone quale occasione di utile conoscenza per tutti, anche coloro che sono ancora lontani dal congedo; contemporaneamente offre, specialmente nelle tabelle finali, la possibilità per i più esperti o interessati di addentrarsi nei tecnicismi della materia. Non ha, altresì, la pretesa di essere un lavoro esaustivo e definitivo giacché la materia trattata è piuttosto articolata ed oggetto di continui interventi normativi.

La Guida parte da concetti di carattere generale, spiega il percorso normativo del recente passato e progressivamente si addentra in aspetti tecnici che costituiscono la base del trattamento pensionistico. Vengono indicati, di volta in volta, le fonti di riferimento per quanti volessero approfondire singoli istituti. Al lavoro è allegato il Compendio della Direzione Generale che può essere considerato un check list per il personale prossimo al congedo; si conclude con un riepilogo delle domande più frequenti che vengono poste agli operatori del settore.

Sempre nell'ottica di fornire un servizio utile al personale della Forza Armata, dallo scorso ottobre 2016 è divenuta operativa presso il Comando Logistico - Servizio Commissariato e Amministrazione - Reparto Amministrazione - 2° Ufficio Aerogestioni, la 5^a Sezione - "Assistenza Pensionistica e Previdenziale". La funzione è quella di fornire un'assistenza diretta al personale in quiescenza, nonché un'attività di consulenza nel settore pensionistico e previdenziale al personale ancora in servizio attivo ed in procinto di transitare in quiescenza. È possibile contattare la Sezione con le seguenti modalità:

- telefono: 06/2400/6999;
- e-mail: aerogestioni.assistenza@aeronautica.difesa.it.

La realizzazione della Guida, curata dallo Stato Maggiore Aeronautica - 1° Reparto - Ordinamento e Personale, è stata possibile grazie alla supervisione del Col. CCrn Paolo Pappalepore ed al fattivo contributo del personale del 2° Ufficio Aerogestioni del Reparto Amministrazione del Comando Logistico. Sono stati, inoltre, recepiti gli apprezzati contributi di colleghi e dei collaterali Reparti dello Stato Maggiore.

IL CAPO REPARTO
(Gen. B.A. Carlo MOSCINI)



PARTE I CENNI INTRODUTTIVI

1. FONDAMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE

Secondo il comma 2 dell'articolo 38 della Costituzione, ai lavoratori devono essere assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Questo diritto, costituzionalmente riconosciuto, si concretizza in un diritto personale alla percezione di una somma di denaro corrisposta periodicamente dallo Stato ai propri dipendenti o, al verificarsi di determinate circostanze, alle loro famiglie. Il trattamento pensionistico, costituzionalmente garantito, non può essere ceduto, pignorato e sequestrato, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, né si perde o può essere sospeso e ridotto.

2. SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

Il trattamento pensionistico del personale militare è stato interessato da molteplici interventi nel corso dell'ultimo ventennio al pari di quanto avvenuto nel restante pubblico impiego. Le varie riforme hanno riguardato, innanzitutto, i metodi di calcolo che sono passati nel tempo dal modello retributivo a quello contributivo. Attraverso il primo metodo la pensione del lavoratore è determinata in ragione percentuale alla retribuzione che l'interessato percepiva, di norma, al momento della cessazione dal servizio. Il sistema contributivo prevede, invece, che il trattamento pensionistico sia commisurato alla contribuzione accantonata durante tutta la vita lavorativa dal dipendente e dal datore di lavoro. Il superamento del metodo retributivo sta avvenendo progressivamente posto che, come si vedrà, le riforme hanno stabilito la sua graduale sostituzione.

Sino al 31 dicembre 1992 la pensione del personale militare era costituita da un'unica quota calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell'ultimo giorno di servizio¹ (c.d. "quota A"). La riforma Amato del 1992², mantenendo un regime di calcolo retributivo, ha modificato la base di calcolo prendendo a riferimento non più l'ultima retribuzione, bensì la media di quelle maturate negli ultimi 10 anni, ovvero dal 1993 se non si è maturata una anzianità contributiva³ al 31/12/1992 superiore a 15 anni (c.d. "quota B"). La stessa ha fatto salva l'applicazione del precedente metodo di calcolo per le anzianità contributive maturate prima della sua entrata in vigore. La "quota A" identifica proprio quella parte di pensione, calcolata secondo il sistema precedente alla Riforma Amato, relativa quindi alle anzianità contributive maturate dal lavoratore sino al 31 dicembre 1992. Per tale ragione sono interessati a tale meccanismo di calcolo solo coloro che hanno anzianità contributiva accreditata prima del 1993.

La riforma Dini del 1995⁴ ha apportato notevoli cambiamenti nelle modalità di calcolo della pensione, introducendo il metodo di calcolo contributivo secondo cui l'ammontare della stessa è determinato in base ai contributi effettivamente versati (c.d. "quota C"). In particolare, la legge 8 agosto 1995, n. 335 ha stabilito che dal 1° gennaio 1996 per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (c.d. "retributivi puri") la pensione si calcola con il sistema retributivo ("quota A" per l'anzianità al 31 dicembre 1992; "quota B" per quelle successiva). Invece, per coloro che avevano meno di 18 anni di anzianità il trattamento

¹ Art. 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

² D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.503.

³ Come vedremo successivamente, per anzianità contributiva si intende la somma degli anni, mesi e giorni di iscrizione ad un ente previdenziale obbligatorio e costituisce uno dei requisiti per ottenere la pensione di anzianità. Per maggiori dettagli si rinvia alla successiva Parte II della presente Guida.

⁴ Legge 8 agosto 1995, n. 335.

pensionistico è determinato con il sistema misto (“quota A” per l’anzianità al 31 dicembre 1992; “quota B” per quella dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995; “quota C” per quella successiva).

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Riforma Fornero) ha infine previsto l’applicazione del metodo contributivo anche nei confronti dei c.d. “retributivi puri”⁵ a decorrere dall’1 gennaio 2012⁶. Il comma 707 della successiva legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha poi previsto che l’importo complessivo della pensione così calcolato non possa essere più alto di quello che gli interessati avrebbero percepito con il calcolo del solo sistema retributivo⁷.

Tabella 1: Requisiti per stabilire il sistema di calcolo da utilizzare per la pensione.

3. REQUISITI PENSIONISTICI

a. Generalità

L’INPS, con messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013, ha ricordato che l’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 (Riforma Fornero), ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.

Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici previgenti⁸. Questi ultimi sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento degli incrementi della speranza di vita introdotto dai commi da 12-bis a 12-quinquies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale istituto è un meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti anagrafici o contributivi necessari per il diritto a pensione, basato sugli incrementi della speranza di vita relativi alla media della popolazione residente in Italia.

In attuazione a quanto disposto dal citato comma 12-bis dell’art. 12, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto 16 dicembre 2014 nel quale, tra l’altro, è stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 2016 i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati, per l’adeguamento della speranza di vita, di 4 mesi rispetto al precedente provvedimento valevole sino al 2015⁹. In conclusione, dal 1 gennaio 2016 l’incremento di cui trattasi è fissato in un totale di 7 mesi.

⁵ Cioè coloro che nel 1995 avevano già 18 anni di contributi.

⁶ Per costoro (“retributivi puri”) si applicherà, quindi, la “quota A” per l’anzianità al 31 dicembre 1992, la “quota B” per quella dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, la “quota C” per quella dal 1° gennaio 2012 in poi.

⁷ L’INPS ha chiarito che la norma riguarda lavoratori che, al 31 dicembre 1995, avevano già un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni. In base a quanto previsto dalla Riforma Fornero delle pensioni, questi se restavano al lavoro oltre il 2012 aggiungevano alla quota di pensione retributiva la parte maturata successivamente con il metodo contributivo ancorché avessero già raggiunto il massimo pensionabile. Questa disposizione provocava un “ingiusto vantaggio” con pensioni che risultavano alla fine più alte rispetto a quelle che sarebbero spettate applicando il solo calcolo retributivo (al massimo pari all’80% dell’ultima retribuzione pensionabile o della media degli ultimi dieci anni).

⁸ D.lgs 165 del 30 aprile 1997, e successive modificazioni e integrazioni che, all’articolo 6, stabilisce che il diritto alla pensione si consegue secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 19, 20, 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

⁹ Il primo adeguamento si è verificato nel 2013 ed è stato pari a 3 mesi (decreto 6 dicembre 2011) mentre il secondo adeguamento ha avuto luogo nel 2016 ed è stato pari ad ulteriori 4 mesi (cfr: decreto 16 dicembre 2014). Il prossimo adeguamento avverrà il 1° gennaio 2019. Da quella data in poi gli adeguamenti avranno cadenza biennale: 2021, 2023, 2025 e così via (gli aumenti sono stimati in circa 2-3 mesi a biennio).

Al personale del comparto difesa e sicurezza, pur non applicandosi i nuovi limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva stabiliti dalla legge Fornero, è comunque applicabile il regime delle decorrenze introdotto dall'art. 12, commi 1 e 2, della legge 122/2010 (c.d. "finestra mobile"¹⁰).

Occorre, tuttavia, precisare che l'ultimo adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento (4 mesi previsti dal Decreto 16 dicembre 2014 aggiuntivi ai tre previgenti fissati dal Decreto 6 dicembre 2011) non si applica al personale militare che abbia maturato entro il 31 dicembre 2015 (anche se la cessazione dal servizio intervenga successivamente a tale data) i seguenti requisiti:

- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 57 anni e 3 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi;
- raggiungimento di un'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi.

A detto personale, pertanto, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni in merito alle decorrenze della pensione comprensivi della "finestra mobile".

In calce alla presente Guida è posto uno stralcio del Compendio della Direzione Generale per il personale militare sulle disposizioni procedurali in materia di cessazioni dal servizio permanente a domanda, per raggiunti limiti d'età e a domanda dall'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) e conseguente collocamento nelle categorie del congedo¹¹. Tale compendio è da considerarsi un valido check list procedurale per tutti coloro che sono prossimi al congedo in ognuna delle possibili fattispecie.

b. Pensione di vecchiaia (raggiungimento limiti ordinamentali)

Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso la pensione di vecchiaia si ottiene al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per i singoli ordinamenti (Forze Armate, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco), che varia anche in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo minimo¹².

Tali requisiti pensionistici sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita che si applicano alla generalità dei lavoratori. Tuttavia, dal 1° gennaio 2013, se al compimento del limite di età sono già stati raggiunti i requisiti per il diritto a pensione di anzianità più avanti descritta, il collocamento a riposo

¹⁰ La "finestra mobile" è un periodo di tempo che deve trascorrere tra il momento di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi utili per il diritto a pensione e la decorrenza effettiva del rateo previdenziale. Si tratta, in poche parole, di un espediente previsto negli ultimi anni per contenere la spesa pensionistica posto che il pagamento della prestazione (e quindi l'onere a carico degli enti previdenziali) viene così slittato in un momento successivo a quello nel quale è maturato il diritto. Il meccanismo è stato introdotto dal decreto legge 78/2010 convertito con la legge 122/2010 (art. 12, commi 1 e 2) secondo cui a partire dal 1° gennaio 2011, le pensioni di vecchiaia e di anzianità devono essere liquidate dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti. In aggiunta a ciò, la Riforma Fornero ha previsto dal 1° gennaio 2012, con riferimento ai lavoratori che maturano il diritto alla pensione di anzianità successivamente a tale data ed indipendentemente dal requisito anagrafico (cioè con i 40 anni di contributi), una "finestra" pari ad un mese se il requisito contributivo è stato maturato nel 2012, di due mesi nel 2013 e di 3 mesi dal 2014 in poi.

¹¹ M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014.

¹² Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.

d'ufficio continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, senza adeguamento alla speranza di vita.

Tabella 2: Requisiti anagrafici previsti per le varie categorie.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, per il solo personale in servizio permanente che, alla data del raggiungimento del limite d'età previsto per il grado e la qualifica di appartenenza, non abbia maturato i requisiti minimi previsti per le pensioni di anzianità (c.d. "a domanda" o "anticipata"), il limite di età considerato per l'accesso alla pensione di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi. Resta in ogni caso fermo il regime delle decorrenze introdotto dall'art. 12, commi 1 e 2 della Legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).

Tabella 3: Esempi di maturazione requisiti per la pensione di vecchiaia.

c. Pensione di anzianità (così detta cessazione a domanda o anticipata)

A decorrere dal gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, il personale militare può accedere al pensionamento in anticipo rispetto ai limiti ordinamentali (pensione di anzianità altrimenti detta a domanda o anticipata), fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'art. 12 comma 2 della Legge n. 122/2010, ove in possesso dei seguenti requisiti¹³:

- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con un'età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi;
- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi;
- raggiungimento di un'anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall'età anagrafica.

Nel caso di accesso alla pensione con l'ultimo dei predetti requisiti (raggiungimento dell'anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica), il trattamento pensionistico si consegue con l'ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto ai 12 di "finestra mobile" in applicazione dell'art. 18, comma 22 ter del Decreto Legge n. 98/2011 convertito in Legge n. 111/2011.

Tabella 4: Esempi di maturazione requisiti per la pensione di anzianità (c.d. a domanda o anticipata).

¹³ Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall'articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997. In particolare, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un'anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall'età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.

PARTE II ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

1. CONCETTO DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Si intende la somma degli anni, mesi e giorni di iscrizione ad un ente previdenziale obbligatorio e costituisce uno dei requisiti per ottenere la pensione di anzianità. Come visto, nel metodo di calcolo retributivo serve anche per definire le percentuali di calcolo della pensione in “quota A” e in “quota B”.

L'anzianità contributiva viene determinata in modo diverso a seconda della gestione previdenziale in cui risulta iscritto l'assicurato. Se per la generalità dei lavoratori è di norma determinata in settimane (52 settimane in un anno), per i dipendenti pubblici (quali i militari) è individuata sulla base dei giorni di servizio calcolati sull'anno commerciale (360 giorni in un anno, 30 giorni in un mese).

L'anzianità contributiva non va confusa con l'anzianità assicurativa, che rappresenta l'arco temporale che deve trascorrere dal primo contributo versato o accreditato fino alla decorrenza della pensione. Per talune prestazioni, infatti, oltre all'anzianità contributiva è necessario che l'assicurato risulti iscritto per un determinato periodo di tempo al fondo previdenziale (ad esempio, per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia nella gestione dei lavoratori dello spettacolo o professionisti è necessario che siano trascorsi almeno 20 anni dal versamento del primo contributo). Parimenti deve essere distinta dalla anzianità di servizio, che rappresenta gli anni di attività prestati dal lavoratore presso uno stesso datore di lavoro¹⁴.

L'anzianità contributiva, nel caso in cui il lavoratore sia contestualmente titolare di rapporti con più datori di lavoro, verrà considerata quale unico periodo di contribuzione per i periodi che coincidono. Evidentemente la eventuale pluralità di rapporti determinerà una maggiore contribuzione, che varrà in sede di quantificazione della prestazione pensionistica¹⁵.

Ai sensi dell'art. 1847 del Codice dell'ordinamento militare (C.O.M.) il tempo trascorso durante la sospensione dall'impiego è computato in ragione della metà, ferma restando la completa non computabilità dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualità di richiamati senza assegni. La successiva disposizione sancisce, poi, che al personale militare si applicano le norme in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i dipendenti dello Stato. L'art. 1860 prevede, infine, che nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.

2. LE MAGGIORAZIONI DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Le maggiorazioni sono aumenti di servizio che la legge riconosce in relazione ad un particolare status dell'iscritto o in base alla natura del servizio svolto e che concorrono alla definizione dell'anzianità contributiva. Il Legislatore riconduce ad attività lavorative svolte in particolari condizioni una copertura assicurativa potenziata mediante il riconoscimento di una

¹⁴ Esempio: Il militare dell'A.M. arruolato nel 2000, attraverso un concorso a nomina diretta, avrà un'anzianità di servizio al 2016 di 16 anni e un'anzianità contributiva variabile in ragione degli anni di servizio prestati (16 anni), della laurea richiesta per l'accesso al concorso (4/5/6 anni) e delle supervalutazioni maturate (1/3 o 1/5).

¹⁵ Si rammenta che per il personale militare vige il principio di esclusività per cui non può mantenere rapporti di tipo lavorativo al di fuori dei casi espressamente previsti.

maggiorazione della contribuzione corrispondente a tali periodi, spettante in condizioni normali. Si determina, così, un'anzianità contributiva convenzionale che si somma a quella effettiva ed alla quale viene attribuita validità, in alcuni casi, ai fini della maturazione del solo diritto a pensione, ed in altri anche o solo ai fini della misura dello stesso trattamento di pensione¹⁶. In altri termini, ai lavoratori che abbiano svolto determinate attività è riconosciuto dal vigente quadro normativo la possibilità di accedere prima alla pensione e/o di incrementare il trattamento di quiescenza per compensare il maggior dispendio psico-fisico connesso all'effettuazione delle stesse¹⁷. Ai sensi dell'art. 1849 del Codice dell'ordinamento militare un periodo di servizio, di cui è prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.

L'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 165/1997 stabilisce che dal gennaio 1998 le maggiorazioni non possono complessivamente eccedere i 5 anni. Restano salvi i casi di deroga espressamente previsti dalla legge¹⁸. Gli aumenti di servizio a seguito di maggiorazioni maturate al 31 dicembre 1997 sono riconosciuti utili ai fini pensionistici anche se eccedenti i 5 anni, ma non possono essere riconosciute ulteriori maggiorazioni fatte salve le tassative eccezioni normative.

Numerose maggiorazioni convenzionali dell'anzianità contributiva sono riconosciute al personale militare o dello Stato che ha svolto periodi di lavoro in sedi o condizioni disagiate o che sia stato esposto a particolari rischi. Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le principali disposizioni del Codice dell'ordinamento militare che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili agli appartenenti alle Forze armate:

- articoli 1852, 1853 e 1854 secondo cui il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine sono computati con l'aumento del terzo (dal 26/05/1997 tutto il personale A.M. percepisce il volo)¹⁹;
- articoli 1850, 1851 e 1855 secondo cui il servizio prestato nei reparti di campagna, di controllo dello spazio aereo, e negli stabilimenti militari di pena sono computati con l'aumento di un quinto;

¹⁶ A tal fine si consideri anche il sistema di computo della pensione giacché, in gran parte dei casi in cui la maggiorazione rileva anche ai fini dell'ammontare della pensione, l'effetto si produce solo per la quota retributiva e non anche per quella contributiva salvo diversa indicazione normativa. Questo ad esempio è il caso della maggiorazione prevista per i lavoratori invalidi ai sensi dell'art. 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388. L'INPS con Circolare n. 29 del 30 gennaio 2002 ha precisato come la stessa rileva ai fini del calcolo retributivo ma non per quello contributivo. Infatti nel calcolo contributivo l'importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi effettivamente versati per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento.

¹⁷ Ad esempio l'art. 18 della legge 153 del 1969 prevede che nei confronti dei soggetti che abbiano prestato lavoro sotterraneo per almeno 15 anni, anche discontinui, una maggiorazione a domanda sia dei requisiti di assicurazione che di contribuzione per un periodo massimo di cinque anni. Ulteriore esempio è la maggiorazione prevista a favore delle vittime di atti di terrorismo e loro familiari dalla legge 206/2004 secondo cui a tutti coloro che hanno subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da un atto di terrorismo e delle stragi di tale matrice, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, è riconosciuto un aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto e gli altri trattamenti equipollenti.

¹⁸ Agli ufficiali la cui nomina in servizio permanente o l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari sia stata subordinata al possesso di diploma di laurea, spetta il riconoscimento d'ufficio degli anni corrispondenti al corso di studi universitari (aggiuntivi a quanto sopra).

¹⁹ Si rammenta che hanno obbligo di volo tutti gli Ufficiali non appartenenti al ruolo naviganti. Ai sensi dell'art. 39, 12° comma, del D.Lgs. n° 196/1995, a decorrere dal 1° settembre 1995 l'obbligo è stato esteso agli Ufficiali dell'AArus provenienti da categorie di Sottufficiali che ne erano privi. Per quanto riguarda i Sottufficiali, avevano l'obbligo i membri degli equipaggi fissi di volo e quelli facenti parte di specifiche categorie la cui attività è legata al volo. Ai sensi del D.M. 26 maggio 1997, come confermato dal D.M. 1° ottobre 2000, l'obbligo di volo è stato esteso a tutti i Sottufficiali e Volontari in SP. della F.A.. Il personale avente obbligo di volo beneficia della "supervalutazione di 1/3".

- articolo 1856 secondo cui il servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti.

A seguito di quanto precisato dall'INPDAP con circolare n. 20 del 18 settembre 2009, per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione. Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre, ai fini della misura, queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995. Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei requisiti per l'accesso alla pensione. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n. 335/1995 e s.m.i. qualora l'interessato abbia, all'atto del collocamento a riposo, un'età inferiore.

Si precisa, come meglio dettagliato in seguito, che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

Tabella 5: Riepilogo delle principali maggiorazioni di servizio²⁰.

3. PERIODI O SERVIZI VALUTABILI AI FINI DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

a. Generalità

Come detto, per la determinazione dell'anzianità contributiva vanno considerati tutti i servizi prestati con l'iscrizione all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici - Cassa Pensioni Dipendenti dello Stato - presso Pubbliche Amministrazioni. A questi vanno ad aggiungersi i servizi valutabili svolti presso altre gestioni previdenziali e periodi privi di contribuzione riconosciuti utili a pensione. La normativa è complessa ed articolata. Pertanto, in questa sede si richiameranno le fattispecie di particolare interesse che possono ricondursi ai seguenti istituti:

- la riunione;
- il computo;
- la ricongiunzione;
- il riscatto;
- l'accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro;
- la contribuzione volontaria e prosecuzione volontaria;
- la contribuzione figurativa;
- il servizio militare.

La valutazione dei periodi/servizi attraverso le procedure sopra indicate è comunque regolata dai seguenti comuni principi:

- se il servizio/periodo viene considerato utile ai fini di pensione da più disposizioni normative è comunque valutato una sola volta;
- viene applicata, in ogni caso, la normativa più favorevole all'interessato.

²⁰ Per il relativo regime giuridico si rinvia, per quanto non riportato in precedenza, alla normativa di riferimento a margine della tabella richiamata.

b. Riunione dei servizi

Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, i dipendenti pubblici che abbiano prestato presso la stessa o diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, hanno il diritto di ottenere la riunione (a titolo gratuito) dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio.

c. Il computo

L'istituto è disciplinato dagli articoli 11, 12, 15, 16, 17 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 che consentono il riconoscimento, a domanda dell'interessato e senza alcun onere a suo carico, dei servizi resi allo Stato o ad altri Enti pubblici con contributi versati all'Inps o a fondi speciali Inps. La procedura si conclude con l'emanazione di un provvedimento che consente il trasferimento presso la gestione previdenziale INPS Gestione Dipendenti Pubblici di detti contributi. La domanda di computo deve essere presentata ai sensi dell'articolo 147 del menzionato D.P.R. almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio.

d. La ricongiunzione

La ricongiunzione è il provvedimento con cui l'Ente previdenziale presso cui il lavoratore intende sommare tutti i periodi contributivi riconosce, ai fini del diritto e della misura del trattamento di pensione, la validità dei contributi accreditati a favore del richiedente presso un altro Ente o gestione previdenziale. La stessa può essere o meno onerosa. La ricongiunzione è prevista in diversi casi e con modalità diverse. In particolare si rammentano le ricongiunzioni ai sensi delle seguenti disposizioni:

- articoli 113-115 D.P.R. 1092/73. Opera a domanda e senza alcun onere a carico dell'interessato. Permette di unificare i contributi versati da Enti locali per servizi resi con iscrizione a gestioni quali Cpdel e Cps, con quelli versati dalle amministrazioni dello Stato;
- articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 secondo cui il dipendente pubblico che possa far valere periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso l'INPS può chiedere, ai fini di un'unica pensione, la ricongiunzione dei periodi presso la gestione previdenziale dello Stato (INPS Gestione Dipendenti Pubblici). Tale ricongiunzione viene in genere richiesta dal dipendente che ha svolto precedenti attività lavorative presso aziende private o come lavoratore autonomo;
- art. 1 legge 5 marzo 1990, n. 45. La legge in esame consente, a domanda, il trasferimento dei contributi versati presso le Casse di Previdenza dei vari Ordini Libero Professionali, alla gestione previdenziale dello Stato (INPS Gestione Dipendenti Pubblici), per la liquidazione di un unico trattamento di quiescenza. La ricongiunzione è onerosa.

e. Il riscatto

Il riscatto consente al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione, per i quali:

- vi è stata omissione nel versamento all'Inps dei contributi obbligatori che non possono essere, altrimenti, recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non vi era l'obbligo del versamento contributivo;

- sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

A differenza della contribuzione figurativa, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

La materia, precedentemente regolata dal DPR 1092/73, ha subito sostanziali cambiamenti sia per ciò che riguarda le tipologie di riscatto che i sistemi di calcolo, a seguito dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 564/96 e 184/97. Innovativa è la caratteristica di ammettere a riscatto anche quei titoli di studio (esempio laurea, specializzazione) non prescritti per il posto ricoperto. A partire dall'anno 2008 è possibile chiedere il riscatto del corso legale di studi universitari anche prima di aver iniziato l'attività lavorativa²¹.

È consentito, tra gli altri, riscattare i periodi non coperti da contribuzione relativi a:

- corso legale di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
- attività lavorativa svolta all'estero in Paesi non convenzionati;
- astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
- anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari;
- attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
- periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31.12.1996;
- periodi di lavoro svolto con contratto part time;
- periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni;
- ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

E' consentito, infine, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 165/1997, riscattare i periodi di servizio non coperti da maggiorazione dell'anzianità contributiva nella misura di 1/5. Tale riscatto rientra nel computo massimo dei 5 anni di maggiorazione e, ovviamente, ha un effettivo valore solo per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/1995 e/o, in modo ottimale, i 15 anni al 31/12/1992. Particolare attenzione deve essere posta al periodo di inizio del diritto al riscatto e dei periodi riscattabili.

f. Accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001 (art. 25, comma 2), i periodi corrispondenti all'esercizio del diritto di astensione obbligatoria per maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, fermo restando il requisito contributivo minimo di 5 anni, sono riconoscibili a domanda indipendentemente dalla loro collocazione temporale e quindi sono valutabili, sempre con riguardo al solo trattamento di quiescenza, anche se antecedenti il 1° gennaio 1994. Si aggiunge che il diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche è statuito secondo i più generali criteri richiamati dal terzo comma dell'articolo 35 del già citato decreto legislativo n. 151/2001.

g. Contribuzione volontaria e prosecuzione volontaria

La legge 184 del 97 ha esteso ai lavoratori iscritti all'INPDAP (oggi INPS) la normativa sulla contribuzione volontaria (legge n. 1432 del 1971 e n. 47 del 1983). La stessa viene versata a domanda dell'iscritto che vuole proseguire la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l'importo in caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro.

²¹ Si veda il comma 5-bis dell'articolo 2 del D.lgs. n. 184/1997.

È il caso di aspettative per motivi di studio o famiglia, di interruzioni per motivi disciplinari, per lavori discontinui, stagionali o part-time.

h. Contribuzione figurativa

I contributi figurativi sono il riconoscimento ai fini pensionistici, da parte dell'ente previdenziale, di periodi di aspettativa non retribuita. Spettano ai lavoratori iscritti all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici che si assentano dal lavoro per i seguenti motivi:

- aspettativa non retribuita per cariche pubbliche elettive - Parlamento europeo, Parlamento nazionale, Consigli regionali – (art.3 d.lgs.564/96 in combinato disposto art. 31 Legge 300/70 modificato e integrato dal d.lgs. n.278/98 e dall'art.38 Legge 488/99);
- aspettativa sindacale non retribuita o fruita in misura parziale (art.3 d.lgs.564/96 in combinato disposto art. 31 Legge 300/70);
- astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) durante il periodo lavorativo, nei casi in cui non ci sia retribuzione o, per la parte differenziale, in caso di retribuzione ridotta.

L'accredito figurativo non comporta oneri per l'iscritto²². Il vigente quadro normativo non prevede limiti massimi per i periodi accreditabili a titolo di contribuzione figurativa. Tuttavia l'articolo 15 del D.lgs 503/1992 dispone che per i lavoratori a favore dei quali non risulta accreditata alcuna contribuzione alla data del 31 dicembre 1992, ai soli fini del diritto alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), i periodi figurativi computabili non possono superare complessivamente cinque anni. Altre limitazioni temporali per l'accredito possono essere previste in determinati eventi che danno luogo alla contribuzione figurativa.

i. Servizio militare

Ai sensi dell'art. 2052 del Codice dell'ordinamento militare, i periodi di servizio militare (obbligatorio o volontario²³), prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l'Arma dei Carabinieri, e quelli ad esso equiparati sono utili per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico. Condizione essenziale per poter ottenere l'accredito figurativo è che il periodo sia scoperto di contribuzione obbligatoria. L'accredito dei contributi figurativi non può essere effettuato se il periodo è già stato considerato utile ai fini della concessione della pensione statale o, comunque, a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo, esclusivo od esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria.

l. Totalizzazione dei contributi

Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi. L'istituto consente l'acquisizione del diritto ad un'unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.

²² Con l'eccezione dell'aspettativa per cariche pubbliche elettive.

²³ Può essere accreditato a favore degli ex militari volontari dell'Esercito, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Marina solo se la particolare normativa ad essi applicata non preveda espressamente la costituzione di una posizione assicurativa nell'Assicurazione Generale Obbligatoria ai sensi della Legge 2 aprile 1958, n. 322. Pertanto, se non sussistono elementi di preclusione, è possibile accreditare la contribuzione figurativa solo se il periodo di servizio militare volontario non eccede la durata della ferma di leva ovvero se prestato durante la seconda guerra mondiale.

La totalizzazione, a differenza della ricongiunzione, è sempre gratuita. La sua finalità è quella di concentrare, presso la gestione destinata ad erogare la prestazione, la posizione assicurativa già posseduta nella gestione di provenienza. In altri termini consente al soggetto di percepire da ciascun ente previdenziale, in base al criterio del pro rata, una quota della prestazione proporzionata al periodo contributivo di riferimento.

PARTE III SISTEMI DI COMPUTO

1. COMPUTO IN REGIME CONTRIBUTIVO

Il metodo contributivo è un sistema di calcolo della pensione introdotto dalla Riforma Dini (legge 335/1995) a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il sistema viene applicato a tutti coloro che sono stati iscritti all'Ente previdenziale dopo il 31 Dicembre 1995 (cd. "contributivi puri") e viene applicato pro quota dal 1° gennaio 1996 per tutti quei lavoratori che hanno maturato a tale data meno di 18 anni di contributi (c.d. "misti"); per gli altri, cioè coloro che hanno maturato almeno 18 anni di anzianità contributiva (c.d. "retributivi puri"), viene applicato dal 1° gennaio 2012.

Il trattamento di quiescenza è determinato esclusivamente in funzione dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa.

Gli stessi sono calcolati in misura percentuale, applicando le aliquote sulla retribuzione imponibile, cioè sulla retribuzione assoggettabile a contribuzione in funzione della gestione di riferimento²⁴. Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 ha stabilito il principio della unificazione delle basi imponibili (quella fiscale e quella previdenziale). Questo principio generale deve essere integrato con le eventuali disposizioni specifiche vigenti in materia previdenziale in relazione alle diverse fattispecie. In sintesi, risulta contributivamente imponibile tutto ciò che il militare consegue in relazione al rapporto di lavoro (indipendentemente dalla effettiva prestazione di lavoro) e che costituisce reddito da lavoro dipendente. L'aliquota totale (ovvero l'importo complessivo versato ai fini pensionistici all'Ente previdenziale) per il personale militare (Cassa dei trattamenti pensionistici dello Stato: CTPS) è pari al 33% della retribuzione imponibile, di cui l'8,80% a carico del lavoratore.

In virtù dell'articolo 4 del D.lgs. n.165/1997, a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 503/1992, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata. Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull'ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all'interessato.

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione.

Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui si dirà appresso relativamente al sistema retributivo.

Questi contributi sono rivalutati annualmente sulla base dell'evoluzione del prodotto interno lordo, per la precisione in base alla media quinquennale del Pil (il cd. tasso di capitalizzazione). Alla cessazione dal servizio il montante maturato, corrispondente ai contributi versati rivalutati, è convertito in pensione mediante l'utilizzo di una serie di coefficienti, detti coefficienti di

²⁴L'imponibile contributivo per il personale militare è composto dal 118% del trattamento economico fondamentale comprensivo della 13^a mensilità, del 100% delle voci di quello accessorio continuativo comprensive della 13^a mensilità e dal 100% delle voci di quello accessorio eventuale che superano (globalmente) il 18% delle voci di quello fondamentale calcolate su 12 mensilità.

trasformazione, che variano a seconda dell'età del pensionando (più si dilata l'uscita, maggiore sarà il coefficiente applicabile, maggiore sarà l'importo annuo della pensione).

In conclusione, per effettuare il calcolo della pensione annua lorda (13 mensilità) bisogna: individuare i contributi di ogni anno sulla base dell'aliquota di computo (33%)²⁵; determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (prodotto interno lordo) determinata dall'Istat; moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione²⁶, che varia in funzione dell'età del lavoratore, al momento della pensione.

Tabella 6: Coefficienti di capitalizzazione.

Tabella 7: Coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

Tabella 8: Esempio di calcolo di pensione con il sistema contributivo.

2. COMPUTO IN REGIME RETRIBUTIVO E MISTO (ALTRIMENTI DETTO PRO RATA)

a. Generalità

Per effetto della Riforma Fornero del 2011 il sistema di calcolo contributivo è stato esteso anche nei confronti dei pubblici dipendenti che avevano al 31 Dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi e che pertanto, in precedenza, godevano del trattamento pensionistico in regime retributivo puro. Ad essi la nuova disciplina si applica pro rata, cioè solo per le anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 2011 con piena salvaguardia per l'anzianità precedente a tale data. Gli interessati avranno, pertanto, l'importo della pensione calcolato con due sistemi: retributivo sino al 31 dicembre 2011 e contributivo per il periodo successivo. Si tratta, quindi, di un metodo di calcolo misto o altrimenti chiamato pro rata.

In realtà il menzionato metodo di calcolo era, in qualche modo, già previsto in altro caso. Infatti, il sistema misto o pro rata di cui trattasi era stato introdotto con la Riforma del 1995 che ha salvaguardato, garantendo il sistema di calcolo retributivo sino al 31.12.1995, i lavoratori che a tale data non avevano ancora raggiunto i 18 anni di contributi (articolo 3, comma 12 legge 335/1995).

Ragion per cui allo stato attuale possono sostanzialmente ricondursi a tale fattispecie di calcolo tutti coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva. Restano confinati al metodo di calcolo esclusivamente contributivo solo quanti non vantino servizi utili ai fini pensionistici a detta data.

In sintesi, al personale interessato al meccanismo del pro rata o misto si applicheranno due metodi di calcolo, retributivo e contributivo. In particolare, la pensione per la parte retributiva sarà la risultante della:

- Quota A: per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992;
- Quota B: per quelle dal 1° gennaio 1993.

²⁵ Il dato è riportato nella certificazione unica rilasciata annualmente dal sostituto di imposta. In tale fase occorre tenere conto anche di istituti quali la ricongiunzione, il riscatto, la contribuzione volontaria di cui si è detto prima volti ad aumentare il montante contributivo.

²⁶ I coefficienti di trasformazione, a seguito della Riforma Fornero del 2011, vengono aggiornati ogni triennio, in corrispondenza dello scatto degli adeguamenti alla speranza di vita e si ridurranno progressivamente in misura tale da compensare l'effetto "positivo" che la speranza di vita produrrebbe sull'assegno, in termini di aumento del montante contributivo dovuto alla prosecuzione del versamento della contribuzione. Pertanto c'è stato un primo adeguamento nel 2013, un altro nel 2016, poi nel 2019 e da questa data in poi gli aggiornamenti saranno biennali, esattamente come accade per la speranza di vita.

Alle succitate si dovrà aggiungere la parte calcolata con il metodo contributivo (Quota C) calcolata secondo le modalità descritte nel precedente paragrafo.

Tabella 9: Riepilogo sistemi di calcolo applicabili.

b. Quota A

Per il calcolo della Quota A si deve innanzitutto stabilire l'importo della base pensionabile di cui all'art. 1866 del Codice dell'ordinamento militare (primo step). Concorrono alla formazione della stessa i soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge da considerarsi negli importi annui lordi percepiti alla data di cessazione dal servizio²⁷. In particolare, rientrano nella base pensionabile:

- stipendio²⁸;
- indennità integrativa speciale;
- quote mensili di cui all'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;
- assegno pensionabile per gli Ufficiali e assegno aggiuntivo pensionabile per i sottufficiali;
- eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall'art.1780 del Codice dell'ordinamento militare (già art. 3, comma 6 del D.lgs n. 193/2003 che compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);
- retribuzione individuale di anzianità;
- eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 1801 del Codice dell'ordinamento militare (già art. 3, della legge n. 539/1950 che prevede gli scatti per invalidità di servizio);
- assegno funzionale/assegno parziale omogeneizzazione;
- indennità operativa di base di cui alla legge 78/83 comprensiva delle maggiorazioni di cui all'articolo 1868 del Codice dell'ordinamento militare (già art. 18 della citata legge che disciplina l'istituto del trascinamento);
- assegno di valorizzazione: viene ripartito per tredici mensilità a decorrere dal 1° gennaio 2003 ai Tenenti Colonnelli e Maggiori delle Forze Armate. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale delle Forze Armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica;
- indennità perequativa ai Colonnelli ed ai Generali di Brigata Aerea delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile di cui all'art. 1820 del Codice dell'ordinamento militare

²⁷ La circostanza che si tenesse conto dell'ultimo giorno di servizio comportava in passato effetti pensionistici anche per la promozione all'atto della cessazione.

²⁸ Per il personale c.d. contrattualizzato lo stipendio è basato sul parametro. In questa voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché altri emolumenti già valutati nella quota A di pensione. Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull'ultima classe.

istituita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

- l'indennità di posizione di cui all'articolo 1 della legge n. 334/1997 (ora art. 1820 del Codice dell'ordinamento militare), suscettibile di maggiorazione (30%, 25%, 15%) a seconda del grado e dell'incarico rivestito ai Generali di Divisione Aerea e ai Generali di Squadra Aerea e gradi corrispondenti delle Forze Armate;
- S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi dell'art. 1818 del Codice dell'ordinamento militare (già art. 65, comma 4, del D.lgs. n. 490/97 per Ufficiali Generali ed Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore della Difesa, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ovvero Segretario Generale/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa).

Le disposizioni di cui all'articolo 1866 del Codice dell'ordinamento militare (già art. 16 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni - maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio²⁹, sulle quote mensili, sull'assegno personale, sulla RIA, e sugli eventuali scatti per invalidità, con esclusione, pertanto, dell'assegno funzionale e dell'assegno di valorizzazione.

Ai sensi dell'art. 1869 del Codice dell'ordinamento militare (in precedenza art. 19 della Legge 78/83), occorre precisare che all'atto della cessazione dal servizio l'indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall'articolo 59 del DPR 1092/73, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità, calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. Per ogni anno successivo ai venti, l'importo dell'indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell'80% dell'indennità stessa. L'importo dell'indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all'importo del trattamento pensionistico.

Successivamente occorre calcolare il servizio utile³⁰ in Quota A (sino al 31 dicembre 1992) per individuare l'aliquota di rendimento³¹, che è stabilita come di seguito specificato (secondo step).

Fino al 31/12/1997, per il calcolo delle quote pensione di tutto il personale con grado di ufficiale e di dirigente per il comparto sicurezza e soccorso pubblico si applicano aliquote di rendimento diverse da quelle previste per la generalità degli iscritti al FPLD, che sono al massimo del 2%.

Le aliquote applicate sono le stesse previste per il personale civile (dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie):

²⁹Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del D.lgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995. Conseguentemente, nel contesto della base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 16 della legge n.177/1976, relativamente all'indennità integrativa speciale conglobata nell'importo dello stipendio parametrato, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.

³⁰Sull'argomento si è già scritto diffusamente in precedenza.

³¹ Si tratta di un parametro utilizzato per il calcolo delle quote A e B di pensione con il sistema retributivo. Per ogni anno di servizio utile la regola generale riconosce una percentuale in media del 2% della retribuzione pensionabile (aliquota di rendimento) sino ad un massimo dell'80% della stessa pari a circa 40 anni di contributi. Così ad esempio un lavoratore che ha lavorato per 30 anni otterrà una pensione pari al 60% della retribuzione pensionabile (30 x 2%).

- fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento (l'aliquota con la quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della pensione) è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
- dal 16° anno in poi il coefficiente di rendimento è pari all'1,80%.

Il valore dell'aliquota di rendimento (aliquota annua moltiplicata per gli anni di anzianità utile) non può superare l'80% della retribuzione pensionabile.

Per il personale dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare privo di grado di ufficiale si applicano le regole seguenti:

- fino al 15° anno di anzianità il coefficiente di rendimento è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
- dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente di rendimento è pari all'1,80%;
- dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente di rendimento è pari al 2,25% per ogni anno di anzianità;
- dall'1.1.1998 in poi il coefficiente di rendimento è pari al 1,80% per ogni anno di anzianità.

Il valore dell'aliquota di rendimento (aliquota annua moltiplicata per gli anni di anzianità utile) non può superare l'80% della retribuzione pensionabile.

Per l'arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza (Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri e Finanzieri); per i dipendenti del Corpo dei Vigili del Fuoco appartenenti al settore operativo e settore aeronavigante; per il personale del Corpo di polizia penitenziaria (se in servizio alla data dell'11 gennaio 1991) e per il personale della Polizia le regole sono le seguenti:

- fino al 15° anno di anzianità il coefficiente è pari al 2,33% per ogni anno di anzianità;
- dal 16° anno e fino al 20° il coefficiente è pari all'1,8%;
- dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente è pari al 3,60% per ogni anno di anzianità;
- dall'1.1.1998 in poi il coefficiente è pari al 2% per ogni anno di anzianità.

Il valore dell'aliquota di rendimento (aliquota annua moltiplicata per gli anni di anzianità utile) non può superare l'80% della retribuzione pensionabile.

La pensione (in questo caso solo retributiva) sarà il risultato della retribuzione annua lorda pensionabile, come in precedenza individuata, moltiplicata per l'aliquota di rendimento (terzo step).

Tabella 10: Esempio di calcolo delle aliquote di rendimento.

c. Quota B

Per il calcolo della Quota B si inizia con l'individuazione del periodo di riferimento (primo step). Per coloro che alla data del 31 dicembre 1992 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 15 anni lo stesso è costituito dall'intero periodo reso successivamente³². Per quanti a tale data avevano almeno 15 anni di anzianità, il periodo di riferimento è pari al 50% del servizio reso dal

³² Per chi aveva meno di 18 anni il periodo da prendere in considerazione si ferma al 31 dicembre 1995 perché il periodo successivo rientra nel calcolo contributivo. Per chi aveva un'anzianità pari o superiore occorre considerare sino al 31 dicembre 2011 perché successivamente si entra comunque in Quota Fornero.

1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995 ed al 66,6% del restante servizio con arrotondamento per difetto al mese intero.

Tabella 11: Esempio di calcolo del periodo di riferimento per chi aveva almeno 15 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992.

Successivamente occorre determinare la contribuzione media (secondo step). Al riguardo, si precisa che per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1995, le voci retributive pensionabili sono le stesse previste per la Quota A. Dal 1996 in poi³³ dovranno essere considerati in Quota B anche tutti gli emolumenti accessori. Quindi, oltre alle voci che compongono la base pensionabile maggiorabile del 18% (es. stipendio, quote mensili, assegno personale, RIA, eventuali scatti per invalidità) e quelle che non fruiscono di detta maggiorazione (es. indennità integrativa speciale, indennità operative, indennità pensionabile) rientrano, ad esempio, lo straordinario e compensi vari. In altri termini tutte quelle voci di cui le disposizioni normative non escludono espressamente la pensionabilità. Fanno eccezione, ad esempio, i seguenti elementi accessori pensionabili al 50%: le indennità di trasferimento, di missione, di marcia, di ordine pubblico fuori sede omnicomprensiva, l'indennità di servizio all'estero limitatamente alla parte eccedente la misura dell'I.I.S., il trattamento economico dovuto a seguito di trasferimento. Restano, invece, totalmente esclusi dalla retribuzione pensionabile gli emolumenti accessori percepiti a titolo di: indennità di maneggio valori di cassa; gettoni di presenza; premi di congedamento; rimborsi spese.

Occorre precisare che le voci accessorie non pensionabili in Quota A vanno considerate nel calcolo della pensione solo qualora il loro importo complessivo, su base annua, ecceda la quota di maggiorazione del 18%. In tale ipotesi, si traslascia l'importo della quota di maggiorazione e si considera solo quello delle competenze accessorie o viceversa.

Occorre rammentare che per il calcolo della Quota B bisogna procedere all'adeguamento delle competenze annue del periodo di riferimento con il coefficiente di variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo, determinato dall'Istat (terzo step). Lo stesso deve essere maggiorato di un punto percentuale per ogni anno utile a tale fine.

Una volta determinate e rivalutate le retribuzioni pensionabili lorde del periodo di riferimento occorre calcolare la media alla quale si deve aggiungere il valore dei sei scatti aggiuntivi (15%) della voce stipendiale attribuita nell'ultimo giorno di servizio (quarto step).

Successivamente occorre determinare l'aliquota di rendimento prendendo in considerazione l'intera anzianità contributiva maturata dall'entrata in servizio sino al pensionamento e si determina l'aliquota totale di rendimento secondo le procedure indicate per il calcolo della Quota A (quinto step). Sottraendo dalla aliquota totale quella ottenuta dal calcolo della Quota A si ottiene l'aliquota di rendimento della sola Quota B.

Va sottolineato che a decorrere dai trattamenti previdenziali liquidati dall'1.1.1993, sull'aliquota di pensionamento debbono operarsi delle riduzioni percentuali, qualora la retribuzione pensionabile ecceda determinati limiti di importo (cd. tetto pensionabile). Per l'anno 2004, le aliquote da applicare, in relazione all'entità della retribuzione, sono successivamente riportate. Nel caso in cui, pertanto, nel calcolo della quota B ricorrano tali presupposti, si dovrà procedere non più determinando una sola aliquota di pensionamento, bensì per singole quote da computarsi, separatamente, in relazione alla misura dell'aliquota di pensionamento applicabile

³³ Chiaramente per quanti avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 tale metodologia dovrà essere applicata sino al 31 dicembre 2011 in quanto successivamente sono rientrati nella Quota Fornero. Per quanti avevano un'anzianità inferiore il calcolo si fermerà al 31 dicembre 1995 in quanto poi rientrano nel sistema contributivo.

Il calcolo si conclude moltiplicando la retribuzione media (comprensiva dei sei scatti) per la relativa aliquota di pensionamento e sommare il valore ottenuto con la Quota A per ottenere la pensione annuale lorda per 12 mensilità (sesto step).

Tabella 12: Quota "B" di pensione – Riduzione aliquota rendimento sulla base del tetto pensionabile.

Tabella 13: Modalità di calcolo delle aliquote di rendimento della pensione retributiva.

Tabella 14: Esempio calcolo per un militare con più di 18 anni al 31 dicembre 1995.

Tabella 15: Esempio calcolo per un militare con meno di 18 anni al 31 dicembre 1995.

3. INDENNITÀ DI AUSILIARIA

Ai sensi dell'art. 1870 del C.O.M. al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante "in contemporanea" al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria.

Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio è inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto:

- dell'indennità integrativa speciale;
- della quota degli assegni per il nucleo familiare;
- degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336;
- dell'eventuale pensione privilegiata;
- delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
- degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863;
- delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente;
- degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica;
- dell'indennità di posizione e perequativa;
- dell'assegno di valorizzazione dirigenziale;
- della speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 1818 del C.O.M..

E' computata anche sulla 13^a mensilità ed è reversibile nel caso di decesso avvenuto in tale posizione.

L'indennità di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, è pensionabile al cessare della relativa posizione di stato in ragione della quota retributiva maturata. In tale sistema di calcolo, al termine dell'ausiliaria, si procede sulla base degli assegni pensionabili all'atto del congedo con:

- la valutazione, ai fini della determinazione del servizio utile e, quindi, della relativa aliquota di pensione, del tempo trascorso in tale posizione, nel caso in cui l'interessato non abbia già raggiunto all'atto del congedo l'anzianità utile massima;
- il computo degli scatti biennali (propri dell'istituto e sganciati da quelli stipendiali) pari al 2,50% per biennio;
- l'inserimento nella base pensionabile dell'indennità di ausiliaria in godimento.

Occorre precisare che nel corso dell'ausiliaria si è assoggettati a ritenute previdenziali. Sulla convenienza di tale posizione sotto il profilo pensionistico si dovrà quindi sempre tener conto delle trattenute di cui trattasi (valutazione tra “quanto si paga e benefici futuri”).

Ancora più difficile è stabilire la convenienza dell'ausiliaria per quanti sono assoggettati al sistema contributivo. Infatti PREVIMIL³⁴ ha precisato che per costoro, a fine ausiliaria, non si dà corso alla rideterminazione della pensione mediante il computo dei contributi versati durante tale periodo. In altri termini non vi è alcuna valorizzazione delle ritenute pensionistiche di cui trattasi. Unico beneficio previsto deriva dall'applicazione di un più alto coefficiente di trasformazione (ovvero di quello previsto per l'età in cui avviene la cessazione dall'ausiliaria) sul montante contributivo maturato alla cessazione dal servizio permanente (art. 1864 del Codice dell'ordinamento militare). Peraltro si rammenta che, secondo il successivo art. 1865, resta inalterata per il personale dell'Arma dei Carabinieri (in quanto Forza di polizia) in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione, la possibilità che il montante individuale dei contributi venga incrementato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio.

Tabella 16: Determinazione di pensione provvisoria di ausiliaria.

³⁴Circolare PREVIMIL n. M_D GPREV 0038348 dell'11 marzo 2014.

PARTE IV

MODIFICAZIONI E VICENDE CONNESSE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

1. PENSIONE DERIVANTE DA INFERMITÀ

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del DPR 1092/73, il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo. Si rammenta che in base al successivo art. 40, comma 1, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l'aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.

Va comunque precisato che in caso di collocamento in congedo non accompagnato da un provvedimento dell'Organo Medico Legale che attesti la permanente inidoneità al servizio militare, il diritto alla percezione del trattamento pensionistico si consegue al raggiungimento dei requisiti contributivi e dei limiti di età previsti per il personale non militare³⁵.

L'art. 1877 del Codice dell'ordinamento militare sancisce che dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo. Tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza secondo il disposto dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stesso corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.

Nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335³⁶. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l'interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d'inabilità.

2. PENSIONE PRIVILEGIATA

Consiste nel trattamento pensionistico concesso al dipendente pubblico che ha riportato infermità o lesioni per causa di servizio. La pensione privilegiata è stata abrogata per il personale civile nel 2011 mentre è rimasta in vigore per il personale militare e delle Forze di Polizia. L'attuale disciplina prevede il diritto alla pensione di privilegio anche se l'infermità contratta in servizio non determina l'inidoneità al servizio. Il meccanismo attualmente in vigore prevede che il personale militare che ha avuto il riconoscimento di una infermità contratta in servizio può permanere in servizio ed ottenere, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, il riconoscimento di una pensione di privilegio. L'importo di tale trattamento, normalmente, è determinato dalla pensione ordinaria incrementata di un decimo.

³⁵ Si veda la nota del Servizio Comm. e Amm. n. M_D ARM003 0057446 del 20 maggio 2016.

³⁶ Si rammenta che la stessa può essere richiesta esclusivamente dall'interessato e non anche da eredi o aventi titolo.

3. PENSIONE AI SUPERSTITI

È la prestazione pensionistica erogata ai familiari del pensionato (pensione di reversibilità) o del lavoratore che ne ha titolo (pensione indiretta).

La stessa compete a domanda, nelle misure e nei casi previsti dalla legge, in favore dei seguenti:

- il coniuge superstite, anche se separato; se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto all'assegno al mantenimento³⁷;
- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- i figli, adottivi e affiliati riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, non riconoscibili ai sensi degli art. 279, 580 e 594 del c.c., nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati dal coniuge del deceduto, minori regolarmente affidati da organi competenti a norma di legge) che alla data della morte del dante causa siano minori, inabili di qualunque età, studenti entro il 21° o 26° anno di età se universitari e siano a carico³⁸ dello stesso dante causa;
- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna), anche se non formalmente loro affidati, alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

- ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

³⁷ L'INPS con il Messaggio n. 5171/2016 ha precisato che l'articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, con riferimento alle unioni civili, dispone che "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell'applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell'unione civile è equiparato al coniuge.

³⁸ Il superstite viene considerato a carico del defunto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica. Tale condizione sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto a pensione nei confronti degli invalidi civili totali, per i quali il limite di reddito è quello stabilito dall'articolo 14-septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, annualmente rivalutata. Per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 222 del 1984 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di un'assistenza continua, il predetto limite deve essere aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento. Occorre, altresì, il mantenimento abituale: tale condizione può desumersi dall'effettivo comportamento del dante causa nei confronti dell'avente diritto. Per la verifica delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale assume particolare rilievo la convivenza o meno del superstite con il defunto.

- ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo³⁹.

Il vigente quadro normativo prevede le seguenti tipologie di pensione ai superstiti.

Pensione indiretta ordinaria se l'iscritto, deceduto *in attività di servizio*, abbia maturato alternativamente un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, oppure di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio. Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995, destinatario del sistema di calcolo contributivo e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità *una-tantum*, a condizione che:

- non percepisca rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte del lavoratore;
- sia in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale.

Pensione indiretta privilegiata se l'iscritto è deceduto SI in servizio e SI per causa di servizio.

Pensione indiretta di inabilità che compete a seguito del riconoscimento, da parte del competente organismo tecnico-sanitario, dello stato d'inabilità dell'iscritto, avvenuto in un momento successivo alla morte. Il riconoscimento presuppone che l'iscritto (e solo lui), in vita abbia presentato la domanda di riconoscimento della pensione di inabilità.

Pensione di reversibilità ordinaria che presuppone che il pensionato, al momento del decesso, fosse già titolare di una pensione diretta di anzianità, di vecchiaia, di inabilità o privilegiata.

Il superstite del lavoratore, assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere **l'indennità per morte**, se:

- il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
- non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
- nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità *una-tantum* se:

- non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
- è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale.

Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.

³⁹ E' inabile il soggetto che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per i figli maggiorenni inabili è prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione ai superstiti nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative con finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro(circolare INPS n. 15 del 2009).

L'importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:

- 60%, solo coniuge⁴⁰;
- 70%, solo un figlio;
- 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
- 100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
- 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

La pensione ai superstiti a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi.

Tabella 17: Riduzioni della pensione ai superstiti in caso di possesso di altri redditi.

L'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari appartenenti al medesimo nucleo familiare⁴¹.

Occorre rammentare che quando il titolare di un assegno sociale o pensione sociale diventa titolare di pensione ai superstiti, perde contestualmente il diritto a dette prestazioni di natura assistenziale, che pertanto vengono revocate dalla data di decorrenza della nuova pensione, anche se a carico di Ente diverso dall'INPS⁴². Vanno invece solo ricostituite se derivano da invalidità civile, essendo il reddito dell'anno precedente, in base alla normativa di riferimento, il requisito per la loro concessione o revoca⁴³.

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

- per il coniuge, qualora contragga nuovo matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l'una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
- per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
- per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività

⁴⁰ La Corte Costituzionale con la sentenza n. 174 depositata il 14 luglio 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto legge n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111/2011. La norma, comunemente definita "norma anti badanti", dichiarata incostituzionale, stabiliva delle riduzioni all'ammontare della pensione di reversibilità, nei casi in cui il coniuge scomparso avesse contratto matrimonio a un'età superiore ai settant'anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a venti anni, nella presunzione che tali matrimoni avessero come intento quello di frodare l'erario, in assenza di figli minori, studenti o inabili.

⁴¹ Circ. INPS 234 del 25 agosto 1995.

⁴² Circ. 65 del 21 marzo 1984.

⁴³ Circ. 86 del 27 aprile 2000.

lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;

- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
- per i genitori qualora conseguano altra pensione;
- per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità.

Per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

La cessazione della contitolarità di uno o più soggetti determina la riliquidazione della prestazione nei confronti dei restanti beneficiari, calcolando la pensione dalla decorrenza originaria con gli incrementi perequativi e di legge intervenuti nel tempo, in base alle aliquote di pertinenza dei restanti contitolari.

4. IL REGIME DI CUMULO DELLA PENSIONE CON IL REDDITO DA LAVORO

L'articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con effetto dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità⁴⁴ a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente⁴⁵.

In particolare dalla medesima data i redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono interamente cumulabili con la pensione di vecchiaia, anticipata e di anzianità erogate con il sistema misto o retributivo.

Con effetto dalla medesima data relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Restano limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro per:

- i titolari di assegni di invalidità;
- i titolari di pensioni di invalidità;
- i pensionati lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Il richiedente la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità e la pensione anticipata deve cessare l'attività lavorativa subordinata per poter conseguire il diritto alla pensione. Non è necessario, invece, cessare l'attività di lavoro autonomo.

⁴⁴La previgente disciplina del cumulo fra reddito e pensione di vecchiaia ed anzianità è dettata dalla legge n.388/2000 (legge finanziaria 2001), art. 72, per quanto riguarda i lavoratori assoggettati al regime retributivo e misto, dalla legge n.335/95 art. 1 commi 21 e 22 per quanto riguarda i lavoratori assoggettati al sistema contributivo. Già in queste disposizioni era ammesso il cumulo con le pensioni di vecchiaia.

⁴⁵Circolare Inps 108/2008.

PARTE V I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

1. IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (BUONUSCITA)

L'indennità di buonuscita, disciplinata dal D.P.R n. 1032/1973, consiste in una somma di denaro "una tantum" corrisposta al personale civile e militare delle amministrazioni statali, al momento della cessazione dal servizio, dopo almeno un anno di iscrizione alla gestione⁴⁶. La prestazione spetta ai dipendenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 nonché ai dipendenti cosiddetti "non contrattualizzati" (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare delle forze armate, personale dei corpi di polizia, personale dei vigili del fuoco, personale della carriera prefettizia e diplomatica, professori e ricercatori universitari). La prestazione è erogata dalla Gestione per il trattamento di fine servizio al personale dipendente delle Amministrazioni statali - gestione contabile INB (ex ENPAS).

E' obbligatorio versare un contributo per l'indennità di buonuscita pari al 9,60% della retribuzione contributiva annua, intesa come insieme delle voci stipendiali sotto elencate, in ragione dell'80% di esse (art. 18 della legge 75 del 20 marzo 1980). La percentuale dell'aliquota complessiva gravante sul lavoratore è pari al 2,50%.

Il calcolo dell'indennità di buonuscita avviene dalla moltiplicazione di un dodicesimo dell'80% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente pubblico interessato alla cessazione dal servizio⁴⁷, comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero degli anni di servizio utili. Nel caso di frazioni di anno, vengono considerate come anno intero le frazioni superiori a 6 mesi mentre quelle inferiori non vengono conteggiate.

In particolare, per gli ufficiali si calcolano le seguenti voci:

- stipendio;
- 60% dell'indennità integrativa speciale;
- indennità perequativa e indennità di posizione;
- speciale indennità pensionabile (S.I.P.);
- quote mensili di cui all'art. 161 della Legge 312/80 (maggiorazione dell'ultimo stipendio alla successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio);
- quote mensili di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/28 (maggiorazioni stipendiali derivanti dal riconoscimento di un'invalidità)
- 13^a Mensilità;

⁴⁶ In caso di decesso dell'iscritto in attività di servizio (articolo 5 del DPR 1032 del 1973), l'indennità maturata fino a quel momento spetta nell'ordine: al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, a fratelli e sorelle, se a carico dell'iscritto, agli eredi testamentari, agli eredi legittimi. Ogni categoria esclude quella successiva. Nel caso di decesso dopo il collocamento a riposo, la somma maturata a titolo di indennità di buonuscita entra a far parte dell'asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari secondo le norme che regolano la successione. L'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898 prevede che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale della buonuscita percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

⁴⁷ A partire dal 1° maggio 2014, tale retribuzione non può comunque eccedere la soglia dei 240.000 euro lordi.

- 6 scatti ai fini del trattamento di fine servizio (eventualmente spettanti)⁴⁸.

Per i sottufficiali e i graduati si calcolano le seguenti voci:

- parametro;
- indennità di vacanza contrattuale;
- quote mensili art. 117 e 120 del R.D. n. 3458/28 (maggiorazioni stipendiali derivanti dal riconoscimento di un'invalidità);
- assegno funzionale;
- rideterminazione individuale di anzianità;
- 13^a Mensilità;
- 6 scatti ai fini del Trattamento di fine servizio (eventualmente spettanti)⁴⁹.

Sono utili ai fini dell'indennità di buonuscita:

- servizi di ruolo;
- servizi non di ruolo, purché di durata non inferiore a un anno continuativo (articoli 1 e 4 della legge 1077 del 1966);
- servizi ricongiunti ai sensi della legge 523 del 1954;
- servizi con periodi di iscrizione Ipost – ex Enpas;
- servizi con periodi di iscrizione Opafs – ex Enpas;
- servizi ricongiunti ai sensi dell'articolo 28 della legge 23 del 1986 (personale docente e non docente università statizzate) e dell'articolo 4 comma 4 della legge 243 del 1991 (professori e ricercatori università libere);
- servizi resi presso enti disciolti;
- servizi resi dal personale interessato alle norme sulla mobilità;
- servizio militare di leva in corso o successivo alla data del 30 gennaio 1987 (data di entrata in vigore della legge 958 del 1986) effettuato da personale assunto in servizio dopo tale data e che cessa dal rapporto di lavoro in posizione di ruolo;
- anzianità di servizio convenzionale la cui copertura previdenziale è prevista da apposite disposizioni legislative;
- servizi e periodi riscattati.

In relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, le indennità di buonuscita vengono corrisposte come segue (comma 484 dell'articolo 1 della legge 147/2013):

- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari alla parte rimanente);

⁴⁸ Ai sensi dell'art. 1911 del Codice dell'ordinamento militare per il personale che cessa dal servizio per raggiungimento del limite anagrafico ordinamentale, o in caso di permanentemente inabilità al servizio incondizionato o di decesso (ai superstiti), è previsto che venga applicata, sullo stipendio alla base di calcolo, una rivalutazione pari al 15% (= 6 scatti stipendiali da 2,5% dello stipendio ciascuno).

⁴⁹ Si veda nota precedente.

- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla parte rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

Per i dipendenti che cessano dal servizio con i requisiti pensionistici conseguiti entro il 31 dicembre 2013, le indennità di buonuscita vengono corrisposte come segue (comma 7 dell'art. 12 del decreto legge n. 78/2010):

- in unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima;
- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In tal caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

L'indennità di buonuscita è corrisposta d'ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione.

I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 della legge 140 del 1997 come modificato dall'articolo 1, commi 22 e 23 del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e successivamente dall'art. 1, comma 484 della legge 147 del 2013).

Il pagamento deve avvenire:

- entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
- non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
- non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego ecc.).

Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:

- dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
- decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri.

Resta confermato il termine di 6 mesi (art. 1, comma 22, del decreto legge 138/2011 convertito dalla legge 148/2011) per i lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) dopo il 12 agosto 2011 (31 dicembre per il personale della scuola e dell'Afam) ed entro il 31 dicembre 2013 per i seguenti motivi:

- raggiungimento dei limiti di età;

- cessazione dal servizio conseguente all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
- cessazione dal servizio connessa ad un pensionamento conseguito con l'anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011;
- cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 72, comma 11, del decreto legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008.

Restano fermi, invece, gli altri due termini (105 giorni per decessi ed inabilità e 24 mesi per le altre causali) valevoli per le cessazioni dal servizio intervenute dopo il 31 dicembre 2013 con riferimento a chi ha maturato il diritto a pensione sia entro che dopo la predetta data.

Per le seguenti tipologie di dipendenti:

- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all'applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011;

i termini sono i seguenti:

- 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui requisiti possono essere stati maturati anche entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
- 6 mesi per tutte le altre casistiche

poiché per essi continua a trovare applicazione la disciplina previgente.

2. INDENNITÀ SUPPLEMENTARE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

È un Ente vigilato dal Ministro della Difesa con il compito di fornire un sostegno previdenziale ai militari, in ausilio alle competenze dell'INPS. Tale funzione si estrinseca, in estrema sintesi, nell'elargizione di emolumenti agli aventi titolo dopo il congedo (indennità supplementare es. assegno speciale) ai quali si aggiungono prestazioni di natura creditizia nei confronti degli

iscritti⁵⁰. I trattamenti di cui trattasi si aggiungono al trattamento pensionistico e di quiescenza degli interessati.

L'Ente è stato istituito dal D.P.R. 4 Dicembre 2009 n. 211 (ora D.P.R. 90/2010 c.d. TUOM) e deriva dal riordino e accorpamento delle preesistenti Casse militari di Forza Armata che svolgevano le stesse funzioni ora riunificate. Lo stesso è:

- dotato di personalità giuridica di diritto pubblico non economico;
- istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della Difesa (SMD - 1° Reparto);
- sottoposto alla vigilanza del Ministro della Difesa, che può esercitarla avvalendosi del CSMD ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competente per materia;
- preposto alla gestione amministrativa delle preesistenti Casse i cui patrimoni sono confluiti in Fondi di gestione separati.

La separazione patrimoniale e contabile dei Fondi permette, ancorché la gestione faccia riferimento ad organi unificati, di mantenere distinte e separate le gestioni degli stessi, ciascuno dei quali opera nell'ambito e nei limiti delle proprie disponibilità.

In favore della Cassa è previsto un contributo obbligatorio a carico degli iscritti. Lo stesso è pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo effettivamente percepito comprendente la tredicesima mensilità. Per ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri è invece determinato nella misura del 4 per cento⁵¹.

A fronte di detto contributo obbligatorio, ai sensi dell'art. 1914 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare, agli ufficiali e ai sottufficiali in Servizio Permanente, nonché agli appuntati e ai carabinieri, iscritti da almeno sei anni alla Cassa, che cessano dal servizio con diritto a pensione, è quindi dovuta la menzionata indennità supplementare, liquidata in base⁵² all'aliquota del 2 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80 per cento, per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo⁵³. Ai fini della liquidazione dell'indennità supplementare non sono valutabili i periodi nei quali non vi è stato versamento del contributo.

Agli ufficiali che ne hanno diritto, l'indennità supplementare è corrisposta allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente. In relazione alle disponibilità finanziarie del pertinente fondo previdenziale integrativo e delle prevedibili cessazioni dal servizio del personale, il termine di quattro anni può essere ridotto con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate⁵⁴. Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri, l'indennità è corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.

⁵⁰ Sono iscritti d'ufficio all'atto dell'immissione in Servizio Permanente tutti gli Ufficiali, Sottufficiali di EI, MM, AM e CC, nonché gli appuntati e carabinieri dell'Arma. Al momento sono esclusi i VSP delle Forze armate.

⁵¹ A detto personale è corrisposto un ulteriore emolumento (Assegno speciale). La circostanza giustifica la maggiore contribuzione.

⁵² Si precisa che l'indennità supplementare è dovuta ai sottufficiali della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare iscritti da almeno sei anni al pertinente fondo, i quali sono: trasferiti nei ruoli dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato, con decorrenza dalla nomina a dipendente civile di ruolo; nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, con decorrenza dalla nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia nei casi previsti.

⁵³ L'indennità supplementare è soggetta al regime di tassazione di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

⁵⁴ Per gli ufficiali AM resta il termine quadriennale.

L'indennità supplementare è reversibile in favore dei superstiti. In mancanza del coniuge o di figli minorenni, l'indennità è corrisposta, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai fratelli e sorelle. In tale ipotesi, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate provvede al recupero, nei confronti dei superstiti, dei debiti eventualmente lasciati dall'iscritto, oppure procede alla radiazione delle partite di credito senza promuovere alcun addebito, secondo i casi e le direttive del Ministro della Difesa.

I sottufficiali della Marina militare nominati ufficiali in servizio permanente possono chiedere, all'atto di iscrizione al pertinente fondo di previdenza ufficiali, che esso abbia effetto dalla data di iscrizione al pregresso fondo di previdenza sottufficiali previa rinuncia all'indennità supplementare o alla restituzione dei relativi contributi. In tal caso, l'intero importo dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati, viene trasferito al competente fondo di previdenza ufficiali.

Ai sottufficiali, agli appuntati e ai carabinieri che cessano dal servizio con diritto a pensione prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono restituiti i contributi obbligatori versati ai fondi previdenziali maggiorati degli interessi semplici maturati⁵⁵. Le predette somme sono reversibili.

3. ASSEGNO SPECIALE DELLA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE PER UFFICIALI DI ESERCITO E DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Ai sensi dell'art. 1915 del Codice dell'ordinamento militare agli ufficiali dell'Esercito Italiano e dell'Arma dei Carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, è corrisposto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, oltre all'indennità supplementare, un assegno speciale in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva o in congedo assoluto.

L'assegno speciale:

- non è dovuto in tutti i casi che comportano la perdita del grado o della pensione;
- è ridotto a metà durante il periodo di sospensione dal grado;
- non è reversibile.

Le misure annue lorde dell'assegno speciale sono stabilite con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza delle Forze armate, in relazione alle disponibilità finanziarie della pertinente gestione.

Le misure annue lorde sono attualmente stabilite dal Decreto Ministeriale in data 27 settembre 2010 nei seguenti importi:

Gen. Corpo d'Armata/Tenente Generale	€843,30
Gen. Divisione/Maggior Generale	€731,52
Gen. Brigata/Brigadier Gen./Col./Ten. Col.	€670,56
Maggiore	€467,40
Capitano	€386,16
Subalterni	€304,80

⁵⁵Si applica anche ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica che, prima del compimento di sei anni di iscrizione al fondo, sono transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato o sono stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, salvo espressa rinuncia nei casi previsti.

ALLEGATI

TABELLA 1

Requisiti per stabilire il sistema di calcolo da utilizzare per il calcolo della pensione.		
Data assunzione	Contributi	Sistema di calcolo
Dopo il 1 gennaio 1996	-----	Contributivo
Entro il 31 Dicembre 1995	meno di 18 anni	Misto
Entro il 31 Dicembre 1995	più di 18 anni	Retributivo

Le quote				
Sistema di calcolo utilizzato	Sino al 31/12/1992	Sino al 31/12/1995	Sino al 31/12/2011	Ad oggi
Assunto dopo il 1/1/1996 ⁵⁶	-----	-----	C	C
Meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 ⁵⁷	A	B	C	C
Più di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995 ⁵⁸	A	B	B	C

NOTA: la media delle retribuzioni per il calcolo della quota “B” varia in funzione dell’anzianità contributiva maturata al 31/12/1992:

- Se > di anni 15 media retributiva degli ultimi 10 anni;
- Se < a anni 15 media retribuzioni dal 1993.

Esempi

- a) Al militare assunto nel febbraio 1996 si applicherà il metodo di calcolo contributivo.
- b) Al militare assunto nel febbraio 1990 (quindi con meno di 18 anni al 31/12/1995) si applicherà la quota A sino al 31/12/1992, la quota B sino al 31/12/1995 e la quota C per i periodi successivi.
- c) Al militare assunto nel febbraio 1977 (quindi con più di 18 anni al 31/12/1995) si applicherà la quota A sino al 31/12/1992, la quota B sino al 31/12/2011 e la quota C per i periodi successivi.

⁵⁶ Contributivo puro

⁵⁷ Misto

⁵⁸ Retributivo puro con “pro rata Fornero”

TABELLA 2**Requisiti anagrafici previsti per le varie categorie dall'art. 924 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare.**

GRADO	Ruolo Naviganti Normale dell'Arma Aeronautica	Ruolo Normale delle Armi dell'Aeronautica Militare	Ruolo Normale del Corpo del Genio Aeronautico	Ruolo Normale del Corpo di Commissariato Aeronautico	Ruolo Normale del Corpo Sanitario Aeronautico	Ruoli speciali
Generale di Squadra Aerea / S. / I.C.	63	65	65	65	65	-
Generale di Divisione Aerea / D. / Isp.	61	65	63	65	65	-
Generale di Brigata Aerea / B. / B. Gen.	60	63	61	63	63	-
Colonnello	60	61	60	61	61	61
Tenente Colonnello	60	60	60	60	60	60
Maggiore	60	60	60	60	60	60
Capitano	60	60	60	60	60	60
Tenente	60	60	60	60	60	60
Sottotenente	60	60	60	60	60	60

Ruolo Marescialli	60
-------------------	----

Ruolo Sergenti	60
----------------	----

Ruolo Volontari in S.P.	60
-------------------------	----

TABELLA 3**Esempi maturazione requisiti per la pensione di vecchiaia (limiti di età)**

Raggiungimento limite d'età 1° gennaio 2016	Anzianità contributiva al 1 gennaio 2016	Data di accesso al trattamento pensionistico
60 anni	36 anni	2 gennaio 2016 (essendo già decorsi 12 mesi di finestra mobile dalla maturazione del requisito dell'anzianità minima contributiva prevista per le pensioni di anzianità - 35 anni)
60 anni	35 anni e 4 mesi	2 settembre 2016 (12 mesi - o frazione di anno - dalla maturazione dell'anzianità minima contributiva - 35 anni)
60 anni	meno di 35 anni	2 agosto 2017 (19 mesi dal raggiungimento del limite di età)

Nel primo degli esempi sopra riportati, al raggiungimento del limite di età l'interessato ha maturato i requisiti minimi previsti per le pensioni di anzianità, nonché il periodo di "finestra mobile" pari a 12 mesi.

Nel secondo, come anche in tutti quei casi in cui gli interessati, al raggiungimento del limite di età abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 36 anni ma almeno pari a 35, non si applica l'adeguamento alla speranza di vita in quanto il militare, alla data del raggiungimento del limite di età, ha maturato i requisiti minimi previsti per le pensioni di anzianità. Si applica, quindi, soltanto il periodo di "finestra mobile" pari a un anno (o frazione di anno), a decorrere dalla maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva (35 anni).

Nel terzo caso, invece, oltre all'applicazione della finestra mobile pari a un anno, si dà luogo anche all'adeguamento dell'incremento della speranza di vita pari a 7 mesi, in quanto alla data del raggiungimento del limite di età il militare non ha maturato i requisiti minimi previsti per le pensioni di anzianità.

TABELLA 4**Esempi maturazione requisiti per la pensione di anzianità (anticipata)**

Requisito/requisiti utili maturati ai fini della pensione anticipata	Data di maturazione del requisito	Data di accesso al trattamento pensionistico
57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva	31 dicembre 2015	1 gennaio 2017 (12 mesi dalla maturazione del requisito pensionistico)
57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva	1° maggio 2016	2 maggio 2017 (12 mesi dalla maturazione del requisito pensionistico)
40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (a prescindere dall'età anagrafica)	31 dicembre 2015	1 aprile 2017 (15 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva, pari a 12 mesi di "finestra mobile" + ulteriore posticipo di 3 mesi)
40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva (a prescindere dall'età anagrafica)	1° maggio 2016	2 agosto 2017 (15 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva)

Relativamente al secondo e al quarto esempio riportati nella tabella si ribadisce che i requisiti anagrafico/contributivo ovvero solo contributivo (35 anni contributivi abbinati all'età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi oppure 40 anni e 7 mesi di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica) non si applicano a quei soggetti che entro il 31 dicembre 2015 abbiano già maturato i requisiti in precedenza specificati.

TABELLA 5**Riepilogo delle principali maggiorazioni di servizio**

Attività	tipo ed entità della maggiorazione	Fonte normativa
servizio prestato a bordo di navi - anche in riserva - dai militari della marina e servizio di navigazione compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali della Marina imbarcati come medici e dal personale civile imbarcato su navi militari	1/3 del periodo	art. 19, c. 1-2, DPR 1092/73
servizio prestato a bordo di navi militari da militari dell'EI e dell'AM	1/2 del periodo	art. 19, c. 4, DPR 1092/73
servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine	40% del periodo	art. 19, c. 3, DPR 1092/73
servizio di volo	1/3 del periodo	art. 20, DPR 1092/73
servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza	1/2 del periodo per i primi 2 anni 1/3 per i successivi	art. 21, DPR 1092/73
servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate (compreso il periodo di viaggio tra una sede e l'altra)	1/2 del periodo di servizio in sedi disagiate 3/4 del periodo di servizio in sedi particolarmente disagiate	art. 23, DPR 1092/73
servizi prestati nelle scuole e in altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero	1/2 del periodo per i primi 2 anni 1/3 per i successivi	art. 24, DPR 1092/73
servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi di telefonia	1/3 del periodo	art. 50, DPR 1092/73
le campagne di guerra	un anno ogni campagna	art. 18, DPR 1092/73
i servizi prestati nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena	1/5 del periodo	Art. 22, DPR 1092/73
operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici	1/4 del periodo	Art. 24, DPR 1092/73
personale direttivo, docente ed assistente educatore della scuola ed istituzioni statali aventi particolari finalità	1/3 del periodo	Art. 63, L. 312/80
esposizione ad amianto	1/2 del periodo	Art. 13, c 7, L. 257 /92
esposizione ad amianto	dal 2 ottobre 2004 1/4 del periodo	Art. 47, DL 269/04
lavoro svolto da persone non vedenti	1/3 del periodo	L 113/85 e L. 120/91
lavoro svolto da sordomuti e invalidi con	1/6 del periodo	Art 80, c 3, L. 388/2000

grado di invalidità non inferiore al 74%		
lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere che hanno cessato l'attività (solo ai fini del diritto)	da 1/5 a 1/4 del periodo, a seconda della durata	Art. 78, c 23, L. 388/2000
pensione di inabilità	pari al periodo mancante alla data di compimento dell'età pensionabile	Art 2, L. 222/84
prepensionamenti	entro determinati limiti massimi (in genere 5, 7 o 10 anni)	Leggi specifiche
servizio in colonia e in territorio somalo	1/2 per i primi due anni, poi 1/3	Art. 26, DPR 1092/73
servizio in zona di armistizio	1/2 per i primi due anni, poi 1/3	Art. 27, DPR 1092/73
attività particolarmente usuranti e particolarmente usuranti di maggior gravità	un anno del coefficiente di trasformazione ogni 6 anni di attività usurante ai fini del calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, in luogo dell'anticipazione del limite di età nel retributivo	Art 1, commi 35 e 37, L. 335/85
attività di lavoro svolta prima del raggiungimento del 18° anno di età	1/2 dell'importo della contribuzione ai fini del calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo	Art. 1, c 7, L. 335/95
ex combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte		Art. 2, L. 366/70
percezione dell'indennità per servizio d'istituto o, dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate da dipendenti della Polizia di Stato	1/5 del periodo	Art. 3, L. 284/77
impiego operativo di campagna per militari Esercito, Marina, Aviazione	1/5 del periodo	Art 17, L. 187/76
impiego operativo per reparti di truppe alpine	1/5 del periodo	Art. 18, L. 78/83
navigazione mercantile	1/2 del periodo	Art 31, DPR 1092/73
imbarco su mezzi di superficie	1/3 del periodo (misura 3,5%)	Art. 18, L. 78/83
imbarco su sommergibili	1/3 del periodo (misura 6%)	Art. 18, L. 78/83
controllo spazio aereo di I, II e III livello	1/3 del periodo	Art. 18, L. 78/83
servizio all'estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate e particolarmente disagiate	1/2 del periodo di servizio in sedi disagiate 3/4 del periodo di servizio in sedi particolarmente disagiate	Art 23, L. 49/87
vittime di atti di terrorismo che abbiano subito invalidità permanente di qualsiasi entità e grado e loro familiari	10 anni	Art 3, L. 206/2004

TABELLA 6
Coefficienti di capitalizzazione

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO	
Montante contributivo al	
31.12.1994	1,065726
31.12.1995	1,062054
31.12.1996	1,055871
31.12.1997	1,053597
31.12.1998	1,056503
31.12.1999	1,051781
31.12.2000	1,047781
31.12.2001	1,043698
31.12.2002	1,041614
31.12.2003	1,039272
31.12.2004	1,040506
31.12.2005	1,035386
31.12.2006	1,033937
31.12.2007	1,034625
31.12.2008	1,033201
31.12.2009	1,017935
31.12.2010	1,016165
31.12.2011	1,011344
31.12.2012	1,001643
31.12.2013	1
31.12.2014	1,005058

Come modificati dal Decreto legge 65/2015 per scongiurare il valore negativo per l'anno 2015 conseguente alla variazione negativa dell'andamento medio del Pil nel corso del quinquennio di riferimento.

TABELLA 7

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO			
ETA'	COEF. TRAS.	ANNO DAL	ANNO AL
57	4,72	1996	2009
58	4,86	1996	2009
59	5,006	1996	2009
60	5,163	1996	2009
61	5,334	1996	2009
62	5,514	1996	2009
63	5,706	1996	2009
64	5,911	1996	2009
65	6,136	1996	2009
57	4,419	2010	2012
58	4,538	2010	2012
59	4,664	2010	2012
60	4,798	2010	2012
61	4,94	2010	2012
62	5,093	2010	2012
63	5,257	2010	2012
64	5,432	2010	2012
65	5,62	2010	2012
57	4,304	2013	2015
58	4,416	2013	2015
59	4,535	2013	2015
60	4,661	2013	2015
61	4,796	2013	2015
62	4,94	2013	2015
63	5,094	2013	2015
64	5,259	2013	2015
65	5,435	2013	2015
66	5,624	2013	2015
67	5,826	2013	2015
68	6,046	2013	2015
69	6,283	2013	2015
70 e oltre	6,541	2013	2015
57	4,246	2016	2018
58	4,354	2016	2018
59	4,447	2016	2018
60	4,589	2016	2018
61	4,719	2016	2018
62	4,856	2016	2018
63	5,003	2016	2018
64	5,159	2016	2018
65	5,326	2016	2018
66	5,506	2016	2018
67	5,7	2016	2018
68	5,91	2016	2018
69	6,135	2016	2018
70 e oltre	6,378	2016	2018

TABELLA 8**Esempio di calcolo con il sistema contributivo****Pensione maturata da un lavoratore dal 1996 al 2016 (età 60 anni)**

Anno	Montante annuo	Montante rivalutato al 31/12
1996	11.600	
1997	11.800	$11.600 \times 1,053597 = 12.221,7252 + 11.800 = 24.021,72$
1998	12.050	$24.021,72 \times 1,056503 = 25.379,01 + 12.050 = 37.429,02$
1999	12.200	$37.429,02 \times 1,051781 = 39.367,13 + 12.200 = 51.567,13$
2000	12.500	$51.567,13 \times 1,047781 = 54.031,06 + 12.500 = 66.531,06$
2001	12.650	$66.531,06 \times 1,043698 = 69.438,33 + 12.650 = 82.088,33$
2002	12.890	$82.088,33 \times 1,041614 = 85.504,35 + 12.890 = 98.394,35$
2003	13.000	$98.394,35 \times 1,039272 = 10.2258,50 + 13.000 = 115.258,50$
2004	13.500	$115.258,50 \times 1,040506 = 119.927,16 + 13.500 = 133.427,16$
2005	14.200	$133.427,16 \times 1,035386 = 138.148,61 + 14.200 = 152.348,61$
2006	14.750	$152.348,61 \times 1,033937 = 157.518,86 + 14.750 = 172.268,86$
2007	14.880	$172.268,86 \times 1,034625 = 178.233,67 + 14.880 = 193.113,67$
2008	15.000	$193.113,67 \times 1,033201 = 199.525,24 + 15.000 = 214.525,24$
2009	15.200	$214.525,24 \times 1,017935 = 218.372,75 + 15.200 = 233.572,75$
2010	15.350	$233.572,75 \times 1,016165 = 237348,45 + 15.350 = 252.698,45$
2011	15.530	$(252.698,45 \times 1,011344) + 15.530 = 271.095,06$
2012	15.600	$(271.095,06 \times 1,001643) + 15.600 = 287.140,47$
2013	16.100	$(287.140,47 \times 1) + 16.100 = 303.240,47$
2014	16.450	$(303.240,47 \times 1,005058) + 16.450 = 321.224,26$
2015	16.600	$(321.224,26 \times 1) + 16.600 = 337.824,26$
2016	16.700	$(337.824,26 \times 1) + 16.700 = 354.524,26$

Il montante è pari al 33% dell'imponibile dello stipendio. Nel nostro esempio immaginiamo che il militare metta da parte una somma di contributi intorno ai 12 mila euro annui pari ad una retribuzione imponibile annua di circa 30 mila euro con una progressione che arriva, al termine del periodo, a circa 17 mila euro per una retribuzione imponibile annua di 50 mila euro.

Il montante rivalutato (pari a 354.524,26 euro) deve essere moltiplicato per il coefficiente di trasformazione fissato per i 60 anni (4,589%). Quindi $354.524,26 \text{ €} \times 4,589\% = 16.269,12 \text{ €}$ annui che diviso 13 mensilità corrisponderà ad una pensione al lordo delle ritenute fiscali di circa 1.251,48 € al mese.

TABELLA 9
Riepilogo sistemi di calcolo applicabili

	>18 anni contributivi al 31/12/1995	<18 anni contributivi al 31/12/1995	Nessun contributo al 31/12/1995
Anno 1995		Retributivo sino al 31/12/1995	
Anno 1996			
Anno 2011	Retributivo sino al 31/12/2011	Contributivo dal 1° gennaio 1996	Totalmente contributivo
Anno 2012			
	Contributivo dal 1° gennaio 2012		
Sistema di computo	Retributivo sino al 2011 e contributivo dal 2012	Retributivo sino al 1995 e contributivo dal 1996	Contributivo

TABELLA 10
Esempio di calcolo delle aliquote di rendimento

Aliquote di rendimento sulla prima base pensionabile distinte tra Ufficiali e resto del personale		
Anni di Servizio	I valori esprimono la percentuale di retribuzione pensionabile che può essere tradotta in pensione al crescere degli anni di servizio	
	Ufficiali	Altri militari⁵⁹
15	35	35
16	36,8	36,8
17	38,6	38,6
18	40,4	40,4
19	42,2	42,2
20	44	44
21	45,8	45,8
22	47,6	47,6
23	49,4	49,4
24	51,2	51,2
25	53	53
26	54,8	54,8
27	56,6	56,6
28	58,4	58,4
29	60,2	60,2
30	62	62
31	63,8	63,8
32	65,6	65,6
33	67,4	67,4
34	69,2	69,2
35	71	71
36	72,8	72,8
37	74,6	74,6
38	76,4	76,4
39	78,2	78,2
40	80	80

⁵⁹ Per il personale dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare privo di grado di ufficiale dal 21° anno e fino al 31.12.1997, il coefficiente di rendimento è pari al 2,25% per ogni anno di anzianità. Dall'1.1.1998 in poi il coefficiente di rendimento è pari al 1,80% per ogni anno di anzianità al pari degli ufficiali.

TABELLA 11**Esempio di calcolo del periodo di riferimento per chi aveva almeno 15 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1992**

Periodo	Mesi	Riduzione	Pari a mesi
1.1.93-31.12.95	36	50%	18
1.1.96-31.12.11	192	66,6%	128
Totale periodo di riferimento			146

La decorrenza del periodo di riferimento va retrodata dalla data di cessazione di 146 mesi.

TABELLA 12**Quota "B" di pensione – riduzione aliquota rendimento sulla base del tetto pensionabile**

Retribuzione annua in Euro	Percentuale riduzione aliquota di rendimento	Aliquota di rendimento ridotta
sino a 37.884,00	0,00% 2,00%	sino a 37.884,00 0,00% 2,00%
da 37.884,00 a 50.385,72	20,00% 1,60%	da 37.884,00 a 50.385,72 20,00% 1,60%
da 50.385,72 a 62.887,44	32,50% 1,35%	da 50.385,72 a 62.887,44 32,50% 1,35%
da 62.887,44 a 71.979,60	45,00% 1,10%	da 62.887,44 a 71.979,60 45,00% 1,10%
oltre 71.979,60	55,00% 0,90%	oltre 71.979,60 55,00% 0,90%

TABELLA 13**Modalità di calcolo delle aliquote di rendimento della pensione retributiva**

(Riferimento normativo D.P.R. 29/12/1973 nr. 1092)

L'art. 54 - comma 7, stabilisce che la pensione non può superare l'80% della base pensionabile.

Nel rispetto di questo "principio base" per determinare l'ammontare della pensione, si applicano le procedure di computo dell'aliquota di rendimento che, con l'introduzione del sistema di calcolo suddiviso in quota "A" e "B" (art. 13 D.Lgs. n.503/92) , con i parametri di anzianità contributiva introdotti dalla riforma del sistema pensionistico di cui alla Legge 335/95 (vds Tabella B) nonché con il pro-rata dal 2012, e fermo restando il concetto del 44% di rendimento nei primi 20 anni, modula i rendimenti per gli ulteriori anni.

Di seguito vengono riportati degli specchi riassuntivi dei suddetti sistemi di computo.

PROSPETTO DI CALCOLO UFFICIALI SISTEMA RETRIBUTIVO

Art. 54 - comma 1 44% nei primi 20 anni.

2,33000% x anni	15	35%	=	(modalità di calcolo a similitudine PERSOCIV - all'art.44 - 35% primi 15 anni, 1,80 restanti 5)
1,80000% X anni	5	9%		
		44%		

Art. 54 - comma 2 incremento 1,80% oltre i 20 anni nel limite dell'80% (tabella 1 limite 40 anni contributivi)

dal 1998, con l'introduzione della quota "B", vige il seguente periodo transitorio per il calcolo del ulteriore incremento

Tabella "B" Legge 335/95			Diff. =col 3 - 20 anni - (4)	% di Incremento = ((80%-44%)/col 4)
Anno (1)	Età (2)	Anzianità (3)		
1996	52	36	16	2,25
1997	52	36	16	2,25
1998	53	36	16	2,25
1999	53	37	17	2,12
2000	54	37	17	2,12
2001	54	37	17	2,12
2002	55	37	17	2,12
2003	55	37	17	2,12
2004	56	38	18	2,00
2005	56	38	18	2,00
2006	57	39	19	1,89

2007	57	39	19	1,89
2008	57	40	20	1,80

dal 2009, l'anzianità contributiva è fissa a 40 anni e quindi l'incremento oltre i 20 anni torna fisso al 1,80% (art.54 c. 2) nel limite dell'80%

dal 2012, con il pro-rata, l'incremento del 1,80% (art.54 c. 2) si applica sugli anni maturati fino al 2011 oltre i primi 20 anni

PROSPETTO DI CALCOLO UFFICIALI SISTEMA MISTO

Art. 54 - comma 1 44% nei primi 20 anni.

2,33333% x anni	15	35%
1,80000% X anni	5	9%
		44%

Art. 54 - comma 2 - l'incremento 1,80% si applica sugli anni maturati fino al 1995 oltre i primi 20 anni

PROSPETTO DI CALCOLO UFFICIALI SISTEMA CONTRIBUTIVO

Non c'è aliquota pensionabile in quanto la pensione si calcola attraverso l'applicazione dei coefficienti, maturarti in ragione dell'età anagrafica di uscita, sul montante contributivo accumulato all'atto del congedo.

PROSPETTO DI CALCOLO SOTTUFFICIALI SISTEMA RETRIBUTIVO

Art. 54 - comma 1 44% nei primi 20 anni.

2,33000% x anni	15	35%	(modalità di calcolo a similitudine PERSOCIV - all'art.44 - 35% primi 15 anni, 1,80 restanti 5)
1,80000% x anni	5	9%	
		44%	

Art. 54 - comma 2 incremento 2,25% oltre i 20 anni nel limite dell'80% [perché limite contributivo di 36 anni, quindi $(80\%-44\%)/(36 \text{ anni} - \text{primi } 20 \text{ anni})=2,25\%$]

dal 1998, con l'introduzione della quota "B", vige il seguente periodo transitorio per il calcolo del ulteriore incremento

Tabella "B" Legge 335/95			Diff. =col 3 - 20AA- (4)	% di Incremento = ((80%-44%)/col 4)
Anno (1)	Età (2)	Anzianità (3)		
1996	52	36	16	2,25
1997	52	36	16	2,25
1998	53	36	16	2,25
1999	53	37	17	2,12

2000	54	37	17	2,12
2001	54	37	17	2,12
2002	55	37	17	2,12
2003	55	37	17	2,12
2004	56	38	18	2,00
2005	56	38	18	2,00
2006	57	39	19	1,89
2007	57	39	19	1,89
2008	57	40	20	1,80

dal 2009, l'anzianità contributiva è fissa a 40 anni e quindi l'incremento oltre i 20 anni torna fisso al 1,80% (art.54 c. 2) nel limite dell'80%

dal 2012, con il pro-rata, l'incremento del 1,80% (art.54 c. 2) si applica sugli anni maturati fino al 2011 oltre i primi 20 anni

PROSPETTO DI CALCOLO SOTTUFFICIALI SISTEMA MISTO

Art. 54 - comma 1 44% nei primi 20 anni.

2,333333% x anni	15	35%
1,800000% x anni	5	9%
		44%

Art. 54 - comma 2 - l'incremento 1,80% si applica sugli anni maturati fino al 1995 oltre i primi 20 anni

PROSPETTO DI CALCOLO SOTTUFFICIALI SISTEMA CONTRIBUTIVO

Non c'è aliquota pensionabile in quanto la pensione si calcola attraverso l'applicazione dei coefficienti, maturati in ragione dell'età anagrafica di uscita, sul montante contributivo accumulato all'atto del congedo.

TABELLA 14
Esempio calcolo per un militare con più di 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995

RIEPILOGO SERVIZIO UTILE									
ENTE DI SERVIZIO	DAL	AL	VALUTAZIONE SVZ UTILE			Percentuale di pensione maturata			
			AA	MM	GG				
AERONAUTICA MILITARE	06/01/1981	08/04/1981	0	3	3	"A"			
AERONAUTICA MILITARE	09/04/1981	31/12/1992	11	8	22				
Serv.Agg. Volo art.20 (1/3)	09/04/1981	31/12/1992	3	10	27				
PERIODO SERVIZI FINO AL 31/12/1992			15	10	22	36,650			
AERONAUTICA MILITARE	01/01/1993	31/12/1994	2	0	0	"B"			
Serv.Agg. Volo art.20 (1/3)	01/01/1993	31/12/1994	0	8	0				
PERIODO SERVIZI FINO AL 31/12/1994			18	6	22		41,450		
AERONAUTICA MILITARE	01/01/1995	31/12/1997	3	0	0	"C"			
Serv.Agg. Volo art.20 (1/3)	01/01/1995	31/12/1997	1	0	0				
PERIODO SERVIZI FINO AL 31/12/1997			22	6	22		48,650		
AERONAUTICA MILITARE	01/01/1998	31/12/2011	1	4	25	"D"			
PERIODO SERVIZI FINO AL 31/12/2011			36	6	22				
AERONAUTICA MILITARE	01/01/2012	31/12/2016	5	0	0				
PERIODO SERVIZI FINO AL CONGEDO			42	2	20	73,850			
TOTALE SERVIZIO UTILE			42	2	20				

La retribuzione va considerata comprensiva della maggiorazione del 18% e delle accessorie

anno di rif.	Retribuzione Periodo	Punto %	INDICI ISTAT		Retr. Rivalutata	Giorni di Godim.	Giorni di Godim. DL 373/93	Retr. Teorica periodo di riferimento	Retr. Teorica periodo di riferimento DL. 373/93
			Indice Anno Precedente Congedo	Indice Anno di Rif.					
(a)	(b)	(c)	(d1)	(d2)	$E = ((b \times c \times d1) / d2) * 100$	(f1)	(f2)	$G = (e \times f1)$	$H = (e \times f2)$
2008	€ 38.078,25	1,07%	165,7074	153,1222	€ 44.092,48	360	0	€ 15.873.291,88	
2009	€ 39.820,48	1,06%	165,7074	154,1491	€ 45.374,65	360	0	€ 16.334.873,16	
2010	€ 41.128,39	1,05%	165,7074	156,6593	€ 45.679,01	360	0	€ 16.444.445,37	
2011	€ 39.886,57	1,04%	165,7074	160,8810	€ 42.726,49	360	0	€ 15.381.534,98	
2012	€ 39.886,57	1,03%	165,7074	165,7074	€ 41.083,17	360	0	€ 14.789.940,16	
2013	€ 39.886,57	1,02%	165,7074	165,7074	€ 40.684,30	360	0	€ 14.646.348,50	
2014	€ 39.886,57	1,01%	165,7074	165,7074	€ 40.285,44	360	0	€ 14.502.756,85	
2015	€ 40.501,99	1,00%	165,7074	165,7074	€ 40.501,99	360	0	€ 14.580.716,40	

2016	€ 40.501,99	1,00%	165,7074	165,7074	€ 40.501,99	360	0	€ 14.580.716,40
2017	€ 40.501,99	1,00%	165,7074	165,7074	€ 40.501,99	360	0	€ 14.580.716,40
2018	€ 40.501,99	1,00%	165,7074	165,7074	€ 40.501,99	360	0	€ 14.580.716,40
TOTALI						3960	0	€ 166.296.056,50
						Retr. Media		€ 41.993,95
						80% Retr. Media		€ 33.595,16

La retribuzione va considerata comprensiva della maggiorazione del 15% figurativo, delle accessorie e della 13^a mensilità

DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO							
Anno	MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNI PRECEDENTI	P.I.L.	MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO	IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE	ALIQUTA (33%)	MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNO CORRENTE	MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO
2012	€ -	1,000000	€ -	€ 39.886,57	33%	€ 13.162,57	€ 13.162,57
2013	€ 13.162,57	1,000000	€ 13.162,57	€ 28.500,0	33%	€ 9.405,00	€ 22.567,57
2014	€ 22.567,57	1,000000	€ 22.567,57	€ 29.000,00	33%	€ 9.570,00	€ 32.137,57
2015	€ 32.137,57	1,000000	€ 32.137,57	€ 29.500,00	33%	€ 9.735,00	€ 41.872,57
2016	€ 41.872,57	1,000000	€ 41.872,57	€ 30.000,00	33%	€ 9.900,00	€ 51.772,57
2017	€ 51.772,57	1,000000	€ 51.772,57	€ 30.500,00	33%	€ 10.065,00	€ 61.837,57
2018	€ 61.837,57	1,000000	€ 61.837,57	€ 31.000,00	33%	€ 10.230,00	€ 72.067,57

DETERMINAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO					
QUOTA "A"					
% AL 1992	Retribuzione al Congedo	Prima Quota di Pensione			
36,650	€ 40.501,99	€ 14.843,979			
QUOTA "B"					
	Retribuzione Media col. G	% al 1997	% al 1992	Diff. %	Seconda Quota di Pensione
	€ 41.993,95	48,650	36,650	12,000	
	Retribuzione Media col. G	% al 2011	% al 1997	Diff. %	
	€ 41.993,95	73,850	48,650	25,200	€ 15.621,75
QUOTA "C"					

Età al congedo	Coefficiente Tab. "A" L.335/95	Montante Contributivo	Pensione in 13/12	PENSIONE LORDA ANNUA
54	4,246	€ 72.067,57	€ 3.059,99	€ 2.824,61
DETERMINAZIONE PENSIONABILITA' 6 SCATTI				
% AL 1995	Importo 6 Scatti	Prima Quota di Pensione		
73,850	€ 3.800,00	€ 2.806,30		
Importo di Pensione ("A"+"B"+"C"+" 6 Scatti)		€ 36.096,635		

TABELLA 15

Esempio calcolo per un militare con meno di 18 anni di anzianità al 31 dicembre 1995

RIEPILOGO SERVIZIO UTILE											
ENTE DI SERVIZIO		DAL	AL	VALUTAZIONE SVZ UTILE			Percentuale di pensione maturata				
				AA	MM	GG					
AERONAUTICA MILITARE		11/10/1982	31/12/1992	10	2	20	23,916				
PERIODO SERVIZI FINO AL 31/12/1992				10	2	20					
AERONAUTICA MILITARE		01/01/1993	31/12/1994	2	0	0					
PERIODO SERVIZI FINO AL 31/12/1994				12	2	20					
AERONAUTICA MILITARE		01/01/1995	31/12/1995	1	0	0	30,916				
PERIODO SERVIZI FINO AL 31/12/1995				13	2	20					
AERONAUTICA MILITARE		01/01/1996	25/05/1997	1	4	25					
AERONAUTICA MILITARE		26/05/1997	24/05/2011	14	11	29					
Serv. Agg. Volo art. 20 (1/3)		26/05/1997	24/05/2011	5	0	0					
AERONAUTICA MILITARE		25/05/2011	31/12/2011	0	7	6					
PERIODO SERVIZI FINO AL 31/12/2011				35	2	20					
AERONAUTICA MILITARE		01/01/2012	31/12/2018	7	0	0					
PERIODO SERVIZI FINO AL CONGEDO				42	2	20					
TOTALE SERVIZIO UTILE				42	2	20					

La retribuzione va considerata comprensiva della maggiorazione del 18% e delle accessorie eccedenti il 18%

anno di rif.	Retribuzione Periodo	Punto %	INDICI ISTAT		Retr. Rivalutata	Giorni di Godim.	Giorni di Godim. DL 373/93	Retr. Teorica periodo di riferimento	Retr. Teorica periodo di riferimento DL. 373/93
			Indice Anno Precedente Congedo	Indice Anno di Rif.					
(a)	(b)	(c)	(d1)	(d2)	$E = ((b \times c \times d1) / d2) * 100$	(f1)	(f2)	$G = (e \times f1)$	$H = (e \times f2)$
1993	€ 16.342,16	1,22%	165,7074	104,2000	€ 31.706,15	360		€ 11.414.213,03	€ -
1994	€ 16.646,03	1,21%	165,7074	108,3000	€ 30.818,36	360		€ 11.094.608,73	€ -
1995	€ 17.843,48	1,20%	165,7074	114,1000	€ 31.096,90	360		€ 11.194.883,13	€ -
1996	€ 20.566,02	1,19%	165,7074	118,5499	€ 34.208,81	360	360	€ 12.315.170,45	€ 12.315.170,45
1997	€ 21.756,36	1,18%	165,7074	120,6037	€ 35.273,58	360	360	€ 12.698.488,09	€ 12.698.488,09
1998	€ 22.124,21	1,17%	165,7074	122,7716	€ 34.937,97	360	360	€ 12.577.667,86	€ 12.577.667,86
1999	€ 22.557,33	1,16%	165,7074	124,7113	€ 34.768,17	360	360	€ 12.516.539,66	€ 12.516.539,66
2000	€ 23.974,82	1,15%	165,7074	127,9061	€ 35.719,37	360	360	€ 12.858.974,72	€ 12.858.974,72
2001	€ 25.303,19	1,14%	165,7074	131,3291	€ 36.396,62	360	360	€ 13.102.783,46	€ 13.102.783,46

2002	€	28.056,29	1,13%	165,7074	134,5239	€ 39.052,71	360	360	€ 14.058.974,39	€ 14.058.974,39
2003	€	44.736,27	1,12%	165,7074	137,8328	€ 60.237,52	360	360	€ 21.685.508,92	€ 21.685.508,92
2004	€	32.204,22	1,11%	165,7074	140,5712	€ 42.138,72	360	360	€ 15.169.938,33	€ 15.169.938,33
2005	€	34.023,04	1,10%	165,7074	142,9673	€ 43.378,15	360	360	€ 15.616.132,65	€ 15.616.132,65
2006	€	41.269,81	1,09%	165,7074	145,8198	€ 51.119,24	360	360	€ 18.402.925,72	€ 18.402.925,72
2007	€	35.819,94	1,08%	165,7074	148,3300	€ 43.217,69	360	360	€ 15.558.367,18	€ 15.558.367,18
2008	€	38.078,25	1,07%	165,7074	153,1222	€ 44.092,48	360	360	€ 15.873.291,88	€ 15.873.291,88
2009	€	39.820,48	1,06%	165,7074	154,1491	€ 45.374,65	360	360	€ 16.334.873,16	€ 16.334.873,16
2010	€	41.128,39	1,05%	165,7074	156,6593	€ 45.679,01	360	360	€ 16.444.445,37	€ 16.444.445,37
2011	€	39.886,57	1,04%	165,7074	160,8810	€ 42.726,49	360	360	€ 15.381.534,98	€ 15.381.534,98
2012	€	39.886,57	1,03%	165,7074	165,7074	€ 41.083,17	360	360	€ 14.789.940,16	€ 14.789.940,16
2013	€	39.886,57	1,02%	165,7074	165,7074	€ 40.684,30	360	360	€ 14.646.348,50	€ 14.646.348,50
2014	€	39.886,57	1,01%	165,7074	165,7074	€ 40.285,44	360	360	€ 14.502.756,85	€ 14.502.756,85
2015	€	40.501,99	1,00%	165,7074	165,7074	€ 40.501,99	360	360	€ 14.580.716,40	€ 14.580.716,40
2016	€	40.501,99	1,00%	165,7074	165,7074	€ 40.501,99	360	360	€ 14.580.716,40	€ 14.580.716,40
2017	€	40.501,99	1,00%	165,7074	165,7074	€ 40.501,99	360	360	€ 14.580.716,40	€ 14.580.716,40
2018	€	40.501,99	1,00%	165,7074	165,7074	€ 40.501,99	360	360	€ 14.580.716,40	€ 14.580.716,40

La retribuzione va considerata comprensiva della maggiorazione del 15% figurativo, delle accessorie e della 13^a mensilità

TOTALI	9360	8280	€ 376.561.232,81	€ 342.857.527,93
Retr. Media			€ 40.230,90	€ 41.407,91
80% Retr. Media			€ 32.184,72	

DETERMINAZIONE MONTANTE CONTRIBUTIVO

Anno	MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNI PRECEDENTI	P.I.L.	MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO	IMPONIBILE RETRIBUTIVO ANNO CORRENTE	ALIQUOTA (33%)	MONTANTE CONTRIBUTIVO ANNO CORRENTE	MONTANTE CONTRIBUTIVO RIVALUTATO
1996	€ -	1,051781	€ -	€ 20.000,00	33%	€ 6.600,00	€ 6.600,00
1997	€ 6.600,00	1,047781	€ 6.915,35	€ 20.500,00	33%	€ 6.765,00	€ 13.680,35
1998	€ 13.680,35	1,043698	€ 14.278,15	€ 21.000,00	33%	€ 6.930,00	€ 21.208,15
1999	€ 21.208,15	1,041614	€ 22.090,71	€ 21.500,00	33%	€ 7.095,00	€ 29.185,71
2000	€ 29.185,71	1,039272	€ 30.331,89	€ 22.000,00	33%	€ 7.260,00	€ 37.591,89
2001	€ 37.591,89	1,040506	€ 39.114,59	€ 22.500,00	33%	€ 7.425,00	€ 46.539,59
2002	€ 46.539,59	1,035386	€ 48.186,44	€ 23.000,00	33%	€ 7.590,00	€ 55.776,44
2003	€ 55.776,44	1,033937	€ 57.669,33	€ 23.500,00	33%	€ 7.755,00	€ 65.424,33
2004	€ 65.424,33	1,034625	€ 67.689,65	€ 24.000,00	33%	€ 7.920,00	€ 75.609,65
2005	€ 75.609,65	1,033201	€ 78.119,97	€ 24.500,00	33%	€ 8.085,00	€ 86.204,97
2006	€ 86.204,97	1,017935	€ 87.751,06	€ 25.000,00	33%	€ 8.250,00	€ 96.001,06

2007	€ 96.001,06	1,016165	€ 97.552,92	€ 25.500,00	33%	€ 8.415,00	€ 105.967,92
2008	€ 105.967,92	1,011344	€ 107.170,02	€ 26.000,00	33%	€ 8.580,00	€ 115.750,02
2009	€ 115.750,02	1,000000	€ 115.750,02	€ 26.500,00	33%	€ 8.745,00	€ 124.495,02
2010	€ 124.495,02	1,000000	€ 124.495,02	€ 27.000,00	33%	€ 8.910,00	€ 133.405,02
2011	€ 133.405,02	1,000000	€ 133.405,02	€ 27.500,00	33%	€ 9.075,00	€ 142.480,02
2012	€ 142.480,02	1,000000	€ 142.480,02	€ 28.000,00	33%	€ 9.240,00	€ 151.720,02
2013	€ 151.720,02	1,000000	€ 151.720,02	€ 28.500,00	33%	€ 9.405,00	€ 161.125,02
2014	€ 161.125,02	1,000000	€ 161.125,02	€ 29.000,00	33%	€ 9.570,00	€ 170.695,02
2015	€ 170.695,02	1,000000	€ 170.695,02	€ 29.500,00	33%	€ 9.735,00	€ 180.430,02
2016	€ 180.430,02	1,000000	€ 180.430,02	€ 30.000,00	33%	€ 9.900,00	€ 190.330,02
2017	€ 190.330,02	1,000000	€ 190.330,02	€ 30.500,00	33%	€ 10.065,00	€ 200.395,02
2018	€ 200.395,02	1,000000	€ 200.395,02	€ 31.000,00	33%	€ 10.230,00	€ 210.625,02

DETERMINAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO

QUOTA "A"

% AL 1992	Retribuzione al Congedo	Prima Quota di Pensione
23,916	€ 40.501,99	€ 9.686,456

QUOTA "B"

	Retribuzione Media col. H	% al 1995	% al 1992	Diff. %	Seconda Quota di Pensione
	€ 41.407,91	30,916	23,916	7,000	€ 2.898,55

QUOTA "C"

Età al congedo	Coefficiente Tab. "A" L.335/95	Montante Contributivo	Pensione in 13/12	PENSIONE LORDA ANNUA
54	4,246	€ 210.625,02	€ 8.943,14	€ 8.255,21

DETERMINAZIONE PENSIONABILITA' 6 SCATTI

% AL 1995	Importo 6 Scatti	Prima Quota di Pensione
30,916	€ 3.800,00	€ 1.174,81

Importo di Pensione ("A"+"B"+"C"+" 6 Scatti)	€ 22.015,024
---	---------------------

TABELLA 16**Determinazione pensione provvisoria in ausiliaria**

TIPO EMOLUMENTO	IMPORTO PENSIONE QUOTA "A" (VOCI DA ANNESSO 1)	IMPORTO PENSIONE QUOTA "B" (VOCI DA ANNESSO 2)	IMPORTO POSIZIONE AUSILIARIA (VOCI DA ANNESSO 3)	IMPORTO INDENNITA' SPECIALE (VOCI ANNESSO 3)	TOTALI
VOCI STIPENDIO	€ 11.899,53	€ 15.476,52	€ 2.672,79	€ 67,91	€ 30.116,75
OPERATIVE	€ 2.079,60	€ 2.795,56	€ -	€ -	€ 4.875,16
6 SCATTI	€ 3.034,63	€ -	€ -	€ -	€ 3.034,63
	TOTALE PENSIONE PROVVISORIA				€ 38.026,54

NOTA: SULL'IMPORTO DI € 33.083,47, DATO DALLA SOMMA DELLE VOCI STIPENDIO QUOTA "A" E "B" E DELL'AUSILIARIA, GRAVA LA RITENUTA PREVIDENZIALE DELL'8,80% E DELLO 0,15% PER IL FONDO CREDITO OVE DOVUTO/RICHIESTO.

Annesso 1

CALCOLO QUOTA "A"

Servizio al 30/12/2016	anni 42	Mesi 11	Aliquota pensionabile TOTALE	80%
Servizio al 31/12/1992	anni 14	Mesi 4	Aliquota pensionabile quota A	33,64%
Differenza	anni 28	Mesi 7	Aliquota pensionabile quota B	46,36%

Emolumenti assoggettati a maggiorazione del 18%	Maggiorazione del 18%	Emolumenti non assoggettati a maggiorazione del 18%	Totale emolumenti	Aliquota pensionabile maturata al 31/12/1992	TOTALE quota A
€18.793,13	€3.382,76	€13.197,27	€35.373,16	33,64%	€11.899,53

CALCOLO INDENNITA' IMPIEGO OPERATIVO ANNUALE LORDA IN QUOTA "A"

a)	Anzianità di effettivo servizio prestato: anni 36				
b)	Indennità Operativa di BASE annuale lorda (in relazione al grado)				€ 4.121,28
Calcolo della PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE sull'Indennità Operativa annuale lorda in relazione agli incrementi stabiliti per ogni anno di servizio prestato alle sottoindicate condizioni di impiego con percezione delle relative indennità					
a)	Servizio prestato da C.S.A. - Abilitazione 3° Livello	anni	0	x	4,25 = 0,00
b)	Servizio prestato da C.S.A. - Abilitazione 2° Livello	"	0	x	3,25 = 0,00
c)	Servizio prestato da C.S.A. - Abilitazione 1° Livello	"	0	x	2,75 = 0,00
d)	Servizio prestato in Reparti di Campagna	"	0	x	1,25 = 0,00
e)	Servizio prestato in Reparti di Supercampagna	"	20	x	2,50 = 50,00
f)	Totale percentuale per un periodo massimo di anni 20				50,00
Calcolo dell'aliquota pensionabile annuale lorda delle indennità di impiego operativo:					
a)	Totale indennità annuale lorda				€ 4.121,28
b)	Maggiorazione				€ 2.060,64
c)	Importo indennità operativa annuale lorda pensionabile				€ 6.181,92
d)	Aliquota Pensionabile Quota A				33,64%
	Importo annuale con aliquota pensionabile				€ 2.079,60

STIPENDIO	RIA	I.I.S	Elm.Prov. Retribizione	TOTALE	IMP. 6 SCATTI	% Pens.le	BENEFICIO SU PENSIONE
-----------	-----	-------	------------------------	--------	---------------	-----------	-----------------------

					(Tot X 2,50% X 6)									
€	17.509,82	€	1.283,31	€	6.495,48	€	-	€	25.288,61	€	3.793,29	80,00%	€	3.034,63

DETERMINAZIONE BENEFICIO DEI 6 SCATTI STIPENDIALI

Annesso 2

CALCOLO QUOTA "B"															
Determinazione data inizio del periodo di riferimento: Totale Mesi 288 a decorrere dal 30/12/2016 dal 01/01/1993 al 30/12/2016 = Mesi 288															
IMPORTO PENSIONE QUOTA "B" SU VOCI STIPENDIALI										IMPORTO PENSIONE QUOTA "B" SU OPERATIVA					
Decorrenza	Emolumenti assoggettati a magg. del 18%	Maggiorazione del 18%	Emolumenti non assoggettati a magg. del 18%	Altre voci (Retribuzioni accessorie)	TOTALE	Indici di rivalutazione	Retribuzione Rivalutata	Mesi	TOTALE PERIODO	DEL	Importo	Indici di rivalutazione	Importo Rivalutato	Mesi	TOTALE
30/12/2016	€ 18.793,13	€ 3.382,76	€ 13.197,27		€ 35.373,16	1,0000	€ 35.373,16	1	€ 35.373,16		€ 6.181,92	1,0000	€ 6.181,92	1	€ 6.181,92
01/01/2016	€ 18.793,13	€ 3.382,76	€ 13.197,27		€ 35.373,16	1,0000	€ 35.373,16	11	€ 389.104,76		€ 6.181,92	1,0000	€ 6.181,92	11	€ 68.001,12
01/01/2015	€ 18.793,13	€ 3.382,76	€ 13.197,27	€ 4.186,62	€ 36.177,02	1,0000	€ 36.177,02	12	€ 434.124,24		€ 6.181,92	1,0000	€ 6.181,92	12	€ 74.183,04
01/01/2014	€ 18.793,13	€ 3.382,76	€ 12.736,74	€ 3.545,36	€ 35.075,23	1,0000	€ 35.075,23	12	€ 420.902,76		€ 6.181,92	1,0000	€ 6.181,92	12	€ 74.183,04
01/01/2013	€ 18.793,13	€ 3.382,76	€ 12.736,74	€ 2.788,63	€ 34.912,63	1,0000	€ 34.912,63	12	€ 418.951,56		€ 6.181,92	1,0000	€ 6.181,92	12	€ 74.183,04
01/01/2012	€ 18.793,13	€ 3.382,76	€ 12.736,74	€ 2.727,93	€ 34.912,63	1,0000	€ 34.912,63	12	€ 418.951,56		€ 6.181,92	1,0000	€ 6.181,92	12	€ 74.183,04
01/01/2011	€ 18.793,13	€ 3.382,76	€ 12.736,74	€ 2.599,40	€ 34.912,63	1,0000	€ 34.912,63	12	€ 418.951,56		€ 6.181,92	1,0000	€ 6.181,92	12	€ 74.183,04
01/07/2010	€ 18.793,13	€ 3.382,76	€ 12.736,74	€ 2.882,29	€ 34.912,63	1,0373	€ 36.214,87	6	€ 217.289,22		€ 6.181,92	1,0373	€ 6.412,51	6	€ 38.475,06
01/04/2010	€ 18.793,13	€ 3.382,76	€ 12.736,74	€ 2.882,29	€ 34.912,63	1,0373	€ 36.214,87	3	€ 108.644,61		€ 6.181,92	1,0373	€ 6.412,51	3	€ 19.237,53
01/01/2010	€ 18.793,13	€ 3.382,76	€ 12.736,74	€ 2.882,29	€ 34.912,63	1,0373	€ 36.214,87	3	€ 108.644,61		€ 6.181,92	1,0373	€ 6.412,51	3	€ 19.237,53
01/10/2009	€ 18.793,13	€ 3.382,76	€ 12.736,74	€ 3.407,08	€ 34.936,95	1,0639	€ 37.169,42	3	€ 111.508,26		€ 6.145,78	1,0639	€ 6.538,50	3	€ 19.615,50
01/01/2009	€ 18.793,13	€ 3.382,76	€ 12.582,90	€ 3.407,08	€ 34.783,11	1,0639	€ 37.005,75	9	€ 333.051,75		€ 6.145,78	1,0639	€ 6.538,50	9	€ 58.846,50
01/12/2008	€ 17.233,41	€ 3.102,01	€ 12.582,90	€ 2.935,24	€ 32.918,32	1,0825	€ 35.634,08	1	€ 35.634,08		€ 5.996,04	1,0825	€ 6.490,71	1	€ 6.490,71
01/01/2008	€ 17.233,41	€ 3.102,01	€ 11.341,80	€ 2.935,24	€ 31.677,22	1,0825	€ 34.290,59	11	€ 377.196,49		€ 5.996,04	1,0825	€ 6.490,71	11	€ 71.397,81
01/02/2007	€ 16.999,55	€ 3.059,92	€ 11.341,80	€ 3.988,57	€ 32.329,92	1,1284	€ 36.481,08	11	€ 401.291,88		€ 5.996,04	1,1284	€ 6.765,93	11	€ 74.425,23
01/01/2007	€ 16.999,55	€ 3.059,92	€ 11.276,88	€ 3.988,57	€ 32.265,00	1,1284	€ 36.407,82	1	€ 36.407,82		€ 5.996,04	1,1284	€ 6.765,93	1	€ 6.765,93
01/01/2006	€ 15.843,17	€ 2.851,77	€ 11.276,88	€ 5.401,67	€ 32.521,72	1,1582	€ 37.666,66	12	€ 451.999,92		€ 5.996,04	1,1582	€ 6.944,61	12	€ 83.335,32
01/11/2005	€ 15.722,58	€ 2.830,06	€ 10.876,68	€ 4.560,06	€ 31.159,32	1,1925	€ 37.157,49	2	€ 74.314,98		€ 5.829,89	1,1925	€ 6.952,14	2	€ 13.904,28
01/01/2005	€ 15.722,58	€ 2.830,06	€ 10.821,48	€ 4.560,06	€ 31.104,12	1,1925	€ 37.091,66	10	€ 370.916,60		€ 5.829,89	1,1925	€ 6.952,14	10	€ 69.521,40
01/01/2004	€ 13.804,97	€ 2.484,89	€ 11.793,51	€ 6.044,48	€ 31.642,96	1,2252	€ 38.768,96	12	€ 465.227,52		€ 5.391,84	1,2252	€ 6.606,08	12	€ 79.272,96
01/05/2003	€ 13.441,75	€ 2.419,52	€ 10.950,11	€ 5.441,16	€ 29.833,02	1,2604	€ 38.768,96	8	€ 310.151,68		€ 5.391,84	1,2604	€ 6.795,88	8	€ 54.367,04
01/01/2003	€ 13.441,75	€ 2.419,52	€ 10.770,21	€ 5.441,16	€ 29.653,12	1,2604	€ 37.374,79	4	€ 149.499,16		€ 5.391,84	1,2604	€ 6.795,88	4	€ 27.183,52
01/07/2002	€ 12.072,07	€ 2.172,97	€ 9.676,05	€ 6.979,06	€ 28.727,18	1,3036	€ 37.448,75	6	€ 224.692,50		€ 4.768,98	1,3036	€ 6.216,84	6	€ 37.301,04
01/01/2002	€ 12.072,07	€ 2.172,97	€ 9.400,05	€ 6.979,06	€ 28.451,18	1,3036	€ 37.088,96	6	€ 222.533,76		€ 4.768,98	1,3036	€ 6.216,84	6	€ 37.301,04
15/03/2001	€ 11.650,87	€ 2.097,16	€ 9.399,99	€ 859,50	€ 23.148,02	1,3475	€ 31.191,96	10	€ 311.919,60		€ 4.518,00	1,3475	€ 6.088,00	10	€ 60.880,00
01/01/2001	€ 11.650,87	€ 2.097,16	€ 9.399,99	€ 859,50	€ 23.148,02	1,3475	€ 31.191,96	2	€ 62.383,92		€ 4.518,00	1,3475	€ 6.088,00	2	€ 12.176,00
01/07/2000	€ 11.241,83	€ 2.023,53	€ 8.674,87	€ 4.335,90	€ 24.252,60	1,3964	€ 33.866,33	6	€ 203.197,98		€ 3.848,64	1,3964	€ 5.374,24	6	€ 32.245,44
01/01/2000	€ 11.000,13	€ 1.980,02	€ 8.674,87	€ 4.335,90	€ 24.010,90	1,3964	€ 33.528,82	6	€ 201.172,92		€ 3.848,64	1,3964	€ 5.374,24	6	€ 32.245,44
31/12/1999	€ 11.000,13	€ 1.980,02	€ 8.665,11	€ 825,92	€ 21.645,26	1,4448	€ 31.273,07	1	€ 31.273,07		€ 3.774,20	1,4448	€ 5.452,96	1	€ 5.452,96
01/11/1999	€ 11.000,13	€ 1.980,02	€ 8.621,73	€ 825,92	€ 21.601,88	1,4448	€ 31.210,40	1	€ 31.210,40		€ 3.774,20	1,4448	€ 5.452,96	1	€ 5.452,96
01/08/1999	€ 11.000,13	€ 1.980,02	€ 8.485,38	€ 825,92	€ 21.465,53	1,4448	€ 31.013,40	3	€ 93.040,20		€ 3.774,20	1,4448	€ 5.452,96	3	€ 16.358,88
11/04/1999	€ 10.764,63	€ 1.937,63	€ 8.485,38	€ 825,92	€ 21.187,64	1,4448	€ 30.611,90	4	€ 122.447,60		€ 3.774,20	1,4448	€ 5.452,96	4	€ 21.811,84
05/04/1999	€ 10.764,63	€ 1.937,63	€ 7.545,43	€ 825,92	€ 20.247,69	1,4448	€ 29.253,86	1	€ 29.253,86		€ 3.774,20	1,4448	€ 5.452,96	1	€ 5.452,96
01/01/1999	€ 10.127,32	€ 1.822,92	€ 7.495,86	€ 825,92	€ 19.446,10	1,4448	€ 28.095,73	2	€ 56.191,46		€ 3.774,20	1,4448	€ 5.452,96	2	€ 10.905,92
01/10/1998	€ 10.127,32	€ 1.822,92	€ 7.468,25	€ 1.570,04	€ 19.418,49	1,4803	€ 28.745,19	3	€ 86.235,57		€ 3.774,20	1,4803	€ 5.586,95	3	€ 16.760,85
01/07/1998	€ 9.850,99	€ 1.773,18	€ 7.468,25	€ 1.570,04	€ 19.092,42	1,4803	€ 28.262,51	3	€ 84.787,53		€ 3.774,20	1,4803	€ 5.586,95	3	€ 16.760,85
01/04/1998	€ 9.850,99	€ 1.773,18	€ 7.468,25	€ 1.570,04	€ 19.092,42	1,4803	€ 28.262,51	3	€ 84.787,53		€ 3.774,20	1,4803	€ 5.586,95	3	€ 16.760,85
01/01/1998	€ 9.850,99	€ 1.773,18	€ 7.468,25	€ 1.570,04	€ 19.092,42	1,4803	€ 28.262,51	3	€ 84.787,53		€ 3.774,20	1,4803	€ 5.586,95	3	€ 16.760,85

Guida sul trattamento di quiescenza del personale militare

01/07/1997	€ 9.850,99	€ 1.773,18	€ 7.468,23	€ 1.074,40	€ 19.092,40	1,5208	€ 29.035,72	6	€ 174.214,32	€ 3.563,56	1,5208	€ 5.419,46	6	€ 32.516,76
01/01/1997	€ 9.514,31	€ 1.712,58	€ 7.468,23	€ 1.074,40	€ 18.695,12	1,5208	€ 28.431,54	6	€ 170.589,24	€ 3.563,56	1,5208	€ 5.419,46	6	€ 32.516,76
01/12/1996	€ 9.514,31	€ 1.712,58	€ 7.294,70	€ 553,23	€ 18.521,59	1,5606	€ 28.904,79	1	€ 28.904,79	€ 3.563,56	1,5606	€ 5.561,29	1	€ 5.561,29
01/01/1996	€ 8.987,06	€ 1.617,67	€ 7.294,70	€ 553,23	€ 17.899,43	1,5606	€ 27.933,85	11	€ 307.272,35	€ 3.563,56	1,5606	€ 5.561,29	11	€ 61.174,19
31/12/1995	€ 8.516,98	€ 1.533,06	€ 7.269,75	€ 1.013,36	€ 17.319,79	1,6356	€ 28.328,25	1	€ 28.328,25	€ 3.563,56	1,6356	€ 5.828,56	1	€ 5.828,56
01/12/1995	€ 8.516,98	€ 1.533,06	€ 6.383,51	€ 1.013,36	€ 16.433,55	1,6356	€ 26.878,71	1	€ 26.878,71	€ 3.563,56	1,6356	€ 5.828,56	1	€ 5.828,56
01/09/1995	€ 8.193,01	€ 1.474,74	€ 6.507,46	€ 1.013,36	€ 16.175,21	1,6356	€ 26.456,17	2	€ 52.912,34	€ 3.563,56	1,6356	€ 5.828,56	2	€ 11.657,12
01/01/1995	€ 7.439,53	€ 1.339,12	€ 6.507,46	€ 1.013,36	€ 15.286,11	1,6356	€ 25.001,96	8	€ 200.015,68	€ 3.563,56	1,6356	€ 5.828,56	8	€ 46.628,48
01/07/1994	€ 6.838,54	€ 1.230,94	€ 6.487,95	€ 557,62	€ 14.557,43	1,7386	€ 25.309,55	6	€ 151.857,30	€ 2.686,07	1,7386	€ 4.670,00	6	€ 28.020,00
05/04/1994	€ 6.834,26	€ 1.230,17	€ 6.487,95	€ 557,62	€ 14.552,38	1,7386	€ 25.300,77	3	€ 75.902,31	€ 2.686,07	1,7386	€ 4.670,00	3	€ 14.010,00
01/04/1994	€ 6.668,49	€ 1.200,33	€ 6.487,95	€ 557,62	€ 14.356,77	1,7386	€ 24.960,68	1	€ 24.960,68	€ 2.686,07	1,7386	€ 4.670,00	1	€ 4.670,00
01/01/1994	€ 6.665,28	€ 1.199,75	€ 6.487,95	€ 557,62	€ 14.352,98	1,7386	€ 24.954,09	2	€ 49.908,18	€ 2.686,07	1,7386	€ 4.670,00	2	€ 9.340,00
01/01/1993	€ 6.665,28	€ 1.199,75	€ 6.494,99	€ 631,47	€ 14.360,02	1,8219	€ 26.162,52	12	€ 313.950,24	€ 2.155,24	1,8219	€ 3.926,63	12	€ 47.119,56
								288	€ 9.623.748,00				288	€ 1.736.673,72
							Media Annuia		€ 33.415,79			Media Annuia		€ 6.030,12
							Aliquota Pensionabile Quota "B"		46,36%			Aliquota Pensionabile Quota "B"		46,36%
							Quota "B1" 12%		€ 4.006,00			Quota "B2"		€ 2.795,56
							Quota "B2" 34,36%		€ 11.470,52					
							Quota B (coma abbattimento 2016)		€ 15.476,52					

CALCOLO INDENNITA' DI POSIZIONE AUSILIARIA		
TRATTAMENTO ECONOMICO ATTRIBUITO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO:		
a) Stipendio	€ 18.793,13	
b) Altri assegni pensionabili	€ 6.701,79	
c) Indennità di Aeronavigazione e operativa	€ 4.121,28	
d) TOTALE Attività di servizio	€ 29.616,20 (a)	
DETERMINAZIONE TRATTAMENTO PENSIONISTICO PROVVISORIO VIRTUALE:		
a) Stipendio annuo lordo attribuito (1a)	€ 18.793,13	
b) Maggiorazione 18%	€ 3.382,76	
c) Base pensionabile a+b	€ 22.175,89	
d) Altri assegni pensionabili	€ 6.701,79	
e) TOTALE c+d	€ 28.877,68 (b)	
f) Pensione provvisoria virtuale quota 'A'	€ 9.714,45	
g) Indennità di aeronavigazione e/o operativa quota 'A'	€ 1.386,40	
h) Pensione provvisoria virtuale quota B + operativa quota 'B'	€ 13.169,76	
i) Totale pensione provvisoria virtuale f+g+h	€ 24.270,61 (c)	
CALCOLO INDENNITA' DI POSIZIONE AUSILIARIA:		
a) DIFFERENZA	€5.345,59 (d) = (a) – (c)	
b) indennità di posizione ausiliaria annua lorda spettante (50%)(e)=(d)x50%	€2.672,79 (e) = (d)x50%	
c) Indennità di posizione ausiliaria mensile lorda spettante	€ 222,73	
INDENNITA' SPECIALE TABELLARE		
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">€ 67,91</td> </tr> </table>		€ 67,91
€ 67,91		

TABELLA 17**Riduzioni della pensione ai superstiti in caso di possesso di altri redditi**

AMMONTARE DEI REDDITI	PERCENTUALI DI RIDUZIONE
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio	25% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio	40% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio)	50% dell'importo della pensione

**COMPENDIO DELLA DGPM SULLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSAZIONI
DAL SERVIZIO PERMANENTE A DOMANDA, PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETÀ E A
DOMANDA DALL'ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI E CONSEGUENTE
COLLOCAMENTO NELLE CATEGORIE DEL CONGEDO DEL PERSONALE
MILITARE**

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA
Posta Elettronica: persomil@postacert.difesa.it
persomil@persomil.difesa.it

All: 8; am: //.

OGGETTO: Conpendio sulle disposizioni in materia di cessazioni dal servizio permanente a domanda, per raggiunti limiti d'età e a domanda dall'aspettativa per riduzione di quadri e conseguente collocamento nelle categorie del congedo del personale militare.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^

Rife.: circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SGR/0308464 del 15 novembre 2013 della Direzione Generale per il Personale Militare e della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva.

Seguito:

- a. circolare n. DGPM/II/5^/C.3/1^CIRC/30001 del 29 dicembre 1999;
- b. circolare n. M_D GMIL II 5 1 0343053 del 29 luglio 2009;
- c. circolare n. M_D GMIL II 5 1 0556029 del 28 dicembre 2009;
- d. circolare n. M_D GMIL0 II 4 1 0102348 dell' 8 marzo 2011.

^^^

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza;
- decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
- legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni;
- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modifiche e integrazioni, recante il codice dell'ordinamento militare (c.o.m.);
- decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

./.

- 2 -

2. PREMESSA

Il presente compendio:

- ha lo scopo di riordinare in un unico documento la materia concernente le cessazioni dal servizio permanente a domanda, per raggiunti limiti di età e a domanda dall'aspettativa per riduzione di quadri (A.R.Q.) del personale militare appartenente alle Forze Armate e all'Arma dei Carabinieri, con contestuale collocamento nelle categorie del congedo previste dalla normativa vigente, precedentemente disciplinata dalle circolari a seguito;
- si applica a tutte le categorie del personale militare in servizio permanente come sopra specificato, fatta eccezione per gli Appuntati e i Carabinieri i cui procedimenti di cessazione sono di diretta competenza del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Si precisa che i Graduati non sono al momento interessati alle cessazioni dal servizio permanente che comportano l'accesso alla pensione di vecchiaia o di anzianità, tenuto conto che gli stessi non possono ancora essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in materia.

3. MODALITA' DI ACCESSO ALLE CATEGORIE DEL CONGEDO

a. Ausiliaria

Il collocamento nella categoria dell'ausiliaria, disciplinato dagli artt. 886 e 992 e seguenti del c.o.m., avviene:

- per raggiungimento del limite d'età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza;
- a domanda dall'aspettativa per riduzione di quadri (per i soli Ufficiali);
- a domanda a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, ai sensi degli artt. 7, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (come modificato dall'art. 2, comma 3-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 aggiunto dalla relativa legge di conversione) e 2229, comma 6 del c.o.m. fino al 31 dicembre 2015;
- a domanda, qualora il militare si trovi a non più di 5 anni dal raggiungimento del limite d'età e sempre che abbia maturato i requisiti previsti per le pensioni di anzianità (cosiddetto "scivob"). Tale fattispecie si applica agli Ufficiali e ai Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con esclusione dell'Arma dei Carabinieri e del personale della Marina appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto.

In tutti i casi sopra delineati, la cessazione dal servizio avviene sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e previa manifestazione, da parte del personale interessato, della disponibilità a prestare servizio, in qualità di richiamato, nell'ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza o altra Pubblica Amministrazione.

b. Riserva

Le cessazioni dal servizio a domanda comportano il collocamento in congedo nella categoria della riserva, disciplinato dagli artt. 887, 933, commi 4 e 5, 995, 996 e 1008 del c.o.m., per:

- gli Ufficiali, che hanno compiuto almeno 25 anni di servizio effettivo ovvero rivestono il grado di Colonnello o equiparato e sempre che ne conservino l'idoneità;
- i Sottufficiali e i Graduati, che hanno compiuto almeno 20 anni di servizio effettivo;
- l'Ufficiale che, trovandosi nelle condizioni di dover cessare a domanda dall'aspettativa per riduzione di quadri, rinunci espressamente a essere disponibile a prestare servizio, in qualità di richiamato, nell'ambito del Comune o della Provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza o altra Pubblica Amministrazione;

La cessazione dal servizio comporta, altresì, il collocamento nella categoria della riserva, allorché il militare al raggiungimento del limite di età previsto per il proprio grado e ruolo di appartenenza, rinunci espressamente a essere collocato nella categoria dell'ausiliaria.

c. Complemento

Il personale militare, che presenta istanza intesa a ottenere la cessazione dal servizio permanente, viene collocato nella categoria del complemento, ai sensi dell'art. 933, comma 6 del c.o.m., qualora abbia svolto:

- meno di 25 anni di servizio effettivo, se Ufficiale che non rivesta il grado di Colonnello o equiparato;

./.

- 3 -

- meno di 20 anni di servizio effettivo, se Sottufficiale o Graduato.

4. REQUISITI PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Per gli aspetti relativi ai requisiti di accesso al trattamento pensionistico, si rimanda a quanto disciplinato con la circolare in riferimento emanata dalla Direzione Generale per il Personale Militare di concerto con la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva.

5. MODALITA' PROCEDURALI

(1) CESSAZIONI DAL SERVIZIO PER RAGGIUNGIMENTO LIMITI D'ETA'

a. Presentazione delle dichiarazioni inerenti alla cessazione dal servizio

Al fine di consentire alla Direzione Generale per il Personale Militare di adottare il relativo provvedimento con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione dal servizio attivo per raggiungimento del limite di età, i Comandi/Enti di appartenenza degli interessati dovranno far pervenire (tramite uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it) al II Reparto di questa Direzione Generale, 4^ Divisione (per gli Ufficiali) e 5^ Divisione (per i Sottufficiali), almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima del collocamento in congedo, la seguente documentazione:

- dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio, redatta in conformità al modello in Allegato "B" al presente compendio.

Qualora alla data del raggiungimento del limite di età l'interessato non abbia maturato il diritto di accesso al trattamento pensionistico, sullo stesso modello il medesimo dovrà indicare, ricorrendo le condizioni per il prolungamento del servizio, l'opzione che intende esercitare, vale a dire:

- il prolungamento del servizio fino al conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, che avverrà dopo dodici mesi (cosiddetta "finestra mobile") dalla data di maturazione del requisito (anagrafico/contributivo) ovvero dopo quindici mesi dalla data di raggiungimento del limite d'età, nella sola ipotesi in cui il militare a tale data non abbia ancora maturato il requisito di accesso al trattamento pensionistico;
- la cessazione dal servizio con differimento del diritto al trattamento pensionistico.

Al riguardo giova sottolineare che qualora l'interessato, dovendo cessare dal servizio per raggiunto limite d'età, non intenda essere collocato nella categoria della ausiliaria, può a domanda rinunciare al passaggio in tale categoria compilando la dichiarazione redatta in conformità al modello in Allegato "C" al presente compendio. In tal caso lo stesso sarà collocato direttamente nella categoria della riserva ai sensi dell'art. 1008 del c.o.m.;

- prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all'accesso al trattamento pensionistico, predisposto dall'Autorità Amministrativa competente e sottoscritto, per presa visione, dall'interessato. Esso dovrà essere redatto indicando chiaramente la data di maturazione dell'anzianità contributiva alla data di raggiungimento del limite di età; se il requisito contributivo minimo non è stato ancora maturato, il citato prospetto dovrà indicare la data di conseguimento dello stesso, al fine di individuare la data di cessazione dal servizio. Si soggiunge che detto prospetto contributivo dovrà essere redatto in forma chiara e dovrà riportare unicamente i periodi formalmente riconosciuti utili dalle Autorità competenti.

Per il personale della Marina, i Comandi/Enti di appartenenza dovranno chiedere il rilascio del prospetto contributivo da parte della Direzione di Commissariato della Marina Militare – V Reparto Trattamento Pensionistico di Roma;

- copia aggiornata dello stato di servizio (per gli Ufficiali) o del foglio matricolare (per i Sottufficiali). Per il personale della Marina il documento matricolare verrà acquisito d'ufficio da questa Direzione Generale.

b. Istruttoria delle pratiche di cessazione

Questa Direzione Generale, completata l'istruttoria, provvederà a:

- emettere il relativo decreto di cessazione;
- inviare comunicazione della cessazione al Comando/Ente che amministra l'interessato;

J.

- 4 -

- trasmettere, una volta acquisito il visto di legittimità da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, copia del decreto di cessazione alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (solo qualora la cessazione dal servizio permanente comporti il collocamento nell'ausiliaria), al Comando/Ente medesimo e al competente Centro pensionistico/amministrativo, per i successivi adempimenti di competenza.

(2) CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA CON ALMENO 40 ANNI DI SERVIZIO EFFETTIVO

a. Presentazione delle domande di cessazione

La domanda di cessazione, redatta in conformità al modello riportato in Allegato "D", dovrà essere presentata dall'interessato al Comando/Ente di appartenenza, **almeno 90 (novanta) giorni prima della data di decorrenza della cessazione**. Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda.

b. Istruttoria delle domande di cessazione

Il Comando/Ente di appartenenza dell'interessato dovrà trasmettere la suddetta domanda, tramite i citati indirizzi di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it, corredata dei relativi pareri della linea gerarchica:

- al II Reparto di questa Direzione Generale, 4^a Divisione (per gli Ufficiali) e 5^a Divisione (per i Sottufficiali);
- al competente Organo di impiego (Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito; Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina; Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto), che dovrà rilasciare il relativo nulla osta alla cessazione dal servizio dell'amministrato, comprensivo dell'indicazione dell'insussistenza di eventuali obblighi di ferma speciali, da inviare direttamente a questa Direzione Generale.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all'accesso al trattamento pensionistico;
- copia aggiornata dello stato di servizio (per gli Ufficiali) o del foglio matricolare (per i Sottufficiali). Per il personale della Marina detto documento matricolare, come precedentemente specificato, verrà acquisito d'ufficio.

La fase istruttoria della domanda a cura dei Comandi/Enti interessati dovrà essere completata in modo che la documentazione pervenga alla Divisione competente di questa Direzione Generale almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di cessazione chiesta dall'interessato.

Si soggiunge che per il personale che chieda di cessare a domanda, con collocamento in ausiliaria, ma non intenda rilasciare la dichiarazione di disponibilità al richiamo, come da citato modello in Allegato "D", questa Direzione Generale non potrà disporre la cessazione dal servizio stesso e, pertanto, il procedimento di collocamento in congedo dovrà avvenire previa presentazione di una nuova istanza con richiesta di collocamento nella categoria della riserva come disciplinato nel successivo sottopara. (3), che non potrà che soggiacere alle modalità e alla tempistica ivi parimenti specificate.

Questa Direzione Generale, completata l'istruttoria, provvederà a:

- emettere il relativo decreto di cessazione;
- inviare comunicazione della cessazione al Comando/Ente che amministra l'interessato;
- trasmettere, una volta acquisito il visto di legittimità da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, copia del decreto di cessazione alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, al Comando/Ente medesimo e al competente Centro pensionistico/amministrativo, per i successivi adempimenti di competenza.

J.

- 5 -

(3) CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA CON ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO ANTICIPATO

a. Presentazione delle domande di cessazione

La domanda di cessazione dal servizio, redatta in conformità al modello in Allegato "E", dovrà essere presentata dall'interessato al Comando/Ente di appartenenza almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima della data richiesta per la cessazione. Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda.

Il rispetto di tale tempistica è indispensabile al fine di evitare soluzione di continuità tra l'erogazione del trattamento economico di servizio e quello pensionistico, in quanto la gestione dei trattamenti pensionistici del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri collocato nella categoria della riserva è di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che necessita di ricevere tutta la documentazione amministrativa necessaria per il calcolo della pensione tassativamente almeno 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la cessazione dal servizio.

Infatti, il termine di 270 giorni tiene conto della complessità dei due distinti, ma connessi, procedimenti, quello di cessazione dal servizio e quello di calcolo ed erogazione del trattamento pensionistico, articolati in varie fasi che coinvolgono Enti e Uffici non solo dell'A.D., ma anche di altra Amministrazione.

Corre l'obbligo di evidenziare, al riguardo che, ai sensi dell'art. 59, comma 21 della legge n. 449/1997, le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della Pubblica Amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento.

b. Istruttoria delle domande di cessazione

Il Comando/Ente di appartenenza dell'interessato dovrà trasmettere la suddetta domanda, tramite i citati indirizzi di posta elettronica (persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it), corredata dei relativi pareri della linea gerarchica:

- al II Reparto di questa Direzione Generale, 4^a Divisione (per gli Ufficiali) e 5^a Divisione (per i Sottufficiali);
- al competente Organo di impiego (Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito; Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina; Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto), che dovrà rilasciare il relativo nulla osta alla cessazione dal servizio dell'amministrato, comprensivo dell'indicazione dell'insussistenza di eventuali obblighi di ferma speciali, da inviare direttamente a questa Direzione Generale.

All'uopo, si raccomandano i Comandi/Enti interessati a completare la fase istruttoria in modo che la documentazione pervenga alla Divisione competente di questa Direzione Generale almeno 180 (centottanta) giorni prima della data di cessazione chiesta dall'interessato.

Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, la seguente documentazione:

- prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all'accesso al trattamento pensionistico, predisposto dall'Autorità Amministrativa competente e sottoscritto, per presa visione, dall'interessato. Esso dovrà essere redatto indicando chiaramente la data di maturazione dei requisiti necessari per il diritto di accesso al trattamento pensionistico.

Quest'ultima deve essere, infatti, ben evidenziata nel prospetto e tenuta distinta da quella derivante dall'applicazione della cosiddetta finestra mobile e dei mesi aggiuntivi, nel caso in cui la cessazione dal servizio avvenga con il solo requisito contributivo.

Anche se si tratta di una casistica molto limitata, si precisa che, nel caso di accesso al trattamento pensionistico con il requisito dell'anzianità contributiva pari all'80% in corrispondenza di un'età anagrafica di 53 anni, il suddetto prospetto dovrà indicare chiaramente la data di maturazione del requisito contributivo (80%) al fine di verificare che lo stesso sia stato raggiunto entro il 31 dicembre 2011.

./

- 6 -

Per il personale della Marina, i Comandi/Enti di appartenenza dovranno chiedere il rilascio del prospetto contributivo da parte della Direzione di Commissariato della Marina Militare – V Reparto Trattamento Pensionistico di Roma;

- copia aggiornata dello stato di servizio (per gli Ufficiali) o del foglio matricolare (per i Sottufficiali). Per il personale della Marina il documento matricolare, già in possesso della competente Divisione del V Reparto di questa Direzione Generale, verrà acquisito d'ufficio.

Questa Direzione Generale, completata l'istruttoria, provvederà a:

- emettere il relativo decreto;
- inviare comunicazione al Comando/Ente che amministra l'interessato;
- trasmettere, una volta acquisito il visto di legittimità da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, copia del decreto di cessazione al Comando/Ente medesimo e al competente Centro pensionistico/amministrativo, per i successivi adempimenti di competenza.

(4) CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA SENZA ACCESSO ALLA PENSIONE DI ANZIANITA'

Il personale militare che presenta domanda di cessazione dal servizio permanente, ma nei cui confronti non si sono realizzate le condizioni per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, sarà collocato in congedo nella categoria della riserva o del complemento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La domanda di cessazione dal servizio, redatta in conformità al modello in Allegato "F", dovrà essere presentata dall'interessato al Comando/Ente di appartenenza, con congruo anticipo rispetto alla data del collocamento in congedo. Ciò al fine di consentire alla Direzione Generale per il Personale Militare di adottare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, il relativo provvedimento.

Il Comando/Ente di appartenenza dell'interessato dovrà trasmettere la suddetta domanda, tramite i citati indirizzi di posta elettronica (persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it), corredata dei relativi pareri della linea gerarchica:

- al II Reparto di questa Direzione Generale, 4^a Divisione (per gli Ufficiali), 5^a Divisione (per i Sottufficiali) e 6^a Divisione (per i Graduati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica);
- al competente Organo di impiego (Dipartimento Impiego del Personale dell'Esercito; Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina; Direzione per l'Impiego del Personale Militare dell'Aeronautica, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto), che dovrà rilasciare il relativo nulla osta alla cessazione dal servizio dell'amministrato, comprensivo dell'indicazione dell'insussistenza di eventuali obblighi di ferma speciali, da inviare direttamente a questa Direzione Generale.

La suddetta domanda dovrà essere corredata della copia aggiornata dello stato di servizio (per gli Ufficiali) o del foglio matricolare (per i Sottufficiali e per i Graduati). Per il personale della Marina il documento matricolare, già in possesso della competente Divisione del V Reparto di questa Direzione Generale, verrà acquisito d'ufficio.

(5) CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA DALL'ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI

La domanda di cessazione dal servizio dall'aspettativa per riduzione di quadri, redatta in conformità al modello in Allegato "G", dovrà essere presentata dall'Ufficiale interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data chiesta per la cessazione stessa. Farà fede, al riguardo, la data di assunzione a protocollo della domanda.

Il Comando/Ente che amministra il richiedente dovrà far pervenire, tramite i più volte menzionati indirizzi di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it, alla 4^a Divisione del II Reparto di questa Direzione Generale

./

- 7 -

detta domanda che dovrà essere corredata del relativo parere dell'Organo di impiego solo qualora l'Ufficiale sia stato richiamato in servizio dall'A.R.Q..

A tal fine, la fase istruttoria della domanda da parte dei Comandi/Enti dovrà essere tassativamente contenuta in complessivi 15 (quindici) giorni in modo che la documentazione pervenga alla medesima Divisione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di cessazione chiesta dall'interessato. La suddetta domanda dovrà essere, altresì, corredata della seguente documentazione:

- prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all'accesso al trattamento pensionistico predisposto dall'Autorità Amministrativa competente e sottoscritto, per presa visione, dall'interessato. Esso dovrà essere redatto indicando chiaramente la data di maturazione dei requisiti necessari per il diritto di accesso al trattamento pensionistico (tenendo presenti le indicazioni innanzi riportate);
- copia aggiornata dello stato di servizio.

Per il personale della Marina il documento matricolare verrà acquisito d'ufficio.

Si soggiunge al riguardo che –nell'ipotesi in cui l'Ufficiale, dovendo cessare dall'A.R.Q., non intenda essere collocato nell'ausiliaria, ma opti per il collocamento nella categoria della riserva– lo stesso dovrà presentare la relativa domanda, redatta in conformità al modello in Allegato "H", che, in tal caso, dovrà soggiacere alla tempistica prevista per le cessazioni dal servizio che comportano il collocamento nella categoria della riserva disciplinate al precedente sottopara (3), al fine di evitare eventuali ritardi nella corresponsione del trattamento pensionistico di quiescenza.

Questa Direzione Generale, completata l'istruttoria provvederà a:

- emettere il relativo decreto;
- inviare comunicazione al Comando/Ente che amministra l'interessato;
- trasmettere, una volta acquisito il visto di legittimità da parte dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa, copia del decreto di cessazione alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva (solo qualora la cessazione dal servizio permanente comporti il collocamento nell'ausiliaria), al Comando/Ente medesimo e al competente Centro pensionistico/amministrativo, per i successivi adempimenti di competenza.

6. ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI REVOCA DELLE DOMANDE DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO – REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

a. Revoca o differimento della domanda di cessazione

La facoltà di revocare la domanda di collocamento in congedo, ovvero di procrastinarne la data, può essere esercitata dagli interessati solo fino alla notifica della comunicazione relativa all'accoglimento della stessa.

Pertanto, i Comandi/Enti dovranno provvedere a trasmettere con immediatezza le eventuali istanze di revoca o di differimento innanzi citate dopo averle assunte a protocollo, tramite i citati indirizzi di posta elettronica (persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it) al II Reparto di questa Direzione Generale, 4^a Divisione (per gli Ufficiali), 5^a Divisione (per i Sottufficiali) e 6^a Divisione (per i Graduati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica).

Si precisa che, una volta notificato il dispaccio di accoglimento della domanda di cessazione, questa Direzione Generale non potrà più procedere alla revoca del provvedimento legittimamente adottato e, quindi, produttivo di effetti.

Al riguardo, si evidenzia che si è riscontrato che in molti casi i Comandi/Enti non provvedono alla immediata notifica agli interessati dello stesso provvedimento, con ciò lasciando a questi ultimi la possibilità di mutare la propria decisione circa la cessazione dal servizio permanente.

./

- 8 -

Quanto sopra, a eccezione dei casi relativi al personale in A.R.Q., arreca notevoli turbative al corretto impiego del personale, inficiando il buon andamento dell'azione amministrativa con un vano dispendio di risorse.

Pertanto, considerato che la presentazione della domanda di collocamento in congedo da parte del personale in attività di servizio è certamente frutto di una decisione ponderata, che attiene a precise scelte di vita, la revoca di detta domanda dovrà assumere carattere di eccezionalità, non potendosi presumere, nel breve periodo, il mutamento delle condizioni nelle quali è maturata la scelta e/o delle motivazioni che l'hanno determinata.

In tale quadro, i Comandi/Enti sono rigorosamente tenuti a:

- notificare immediatamente all'interessato la comunicazione di accoglimento della domanda di cessazione;
- trasmettere la notifica della citata comunicazione a questa Direzione Generale. Le eventuali cause di forza maggiore che dovessero comportare un ritardo nella notifica –da effettuarsi comunque entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione da parte del Comando/Ente della comunicazione di accoglimento della domanda di cessazione– dovranno essere debitamente documentate all'atto dell'invio della citata relata.

b. Revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse

Nei casi in cui, a seguito della notifica della comunicazione di accoglimento della domanda di cessazione, dovessero sopravvenire motivi di pubblico interesse tali da rendere necessario il mantenimento in servizio del militare, questa Direzione Generale può valutare in via del tutto eccezionale, in base al disposto dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la revoca del provvedimento già adottato; ciò sempreché l'interessato non sia stato collocato in congedo e sia disponibile al mantenimento del rapporto d'impiego.

Tale eccezionale circostanza dovrà essere segnalata tempestivamente, acquisendo il parere di tramite dei Comandi sovraordinati, dal Comandante del Comando/Ente di appartenenza del militare al competente Stato Maggiore di Forza Armata ovvero al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri attraverso la predisposizione di apposita relazione contenente, in dettaglio, i sopravvenuti motivi di pubblico interesse che giustifichino la revoca del provvedimento di cessazione; detta relazione dovrà essere trasmessa, unitamente alla dichiarazione di disponibilità dell'interessato.

L'intero carteggio dovrà, quindi, pervenire al competente Organo di impiego presso lo Stato Maggiore di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che dovrà esprimere una valutazione sulla necessità o meno di mantenere in servizio il militare.

Il competente Stato Maggiore/Comando Generale avrà cura di inviare alla Direzione Generale per il Personale Militare la documentazione in questione con la massima tempestività.

c. Revoca del provvedimento a seguito di rinuncia al transito nella categoria dell'ausiliaria

Nei casi in cui la cessazione dal servizio avvenga per raggiunto limite d'età, laddove, successivamente alla notifica del provvedimento di accoglimento dell'istanza di cessazione con conseguente collocamento nella categoria dell'ausiliaria, il militare interessato rinunci espressamente al transito nella stessa, optando invece per il collocamento nella riserva, questa Direzione Generale non potrà più revocare il provvedimento adottato.

Si rammenta, infatti, che tale opzione, come specificato al para 5, sottopara (1), deve essere esercitata con la compilazione del citato modello in Allegato "C" e soggiace alla tempistica ivi rappresentata.

7. DISPOSIZIONI FINALI

In considerazione dei rilevanti effetti di natura sia giuridica sia economica connessi all'applicazione degli istituti disciplinati nel presente compendio, si invitano tutti i Comandi/Enti interessati alle varie fasi dei procedimenti in oggetto a porre in essere con la massima celerità e puntualità le azioni di propria competenza, provvedendo a inviare la documentazione di volta in volta occorrente, senza attendere la scadenza dei termini massimi innanzi specificati.

J.

- 9 -

L'inosservanza di detti termini, infatti, potrebbe determinare l'oggettiva impossibilità di accoglimento delle domande di cessazione da parte della Direzione Generale per il Personale Militare, con la conseguente necessità di invitare l'interessato a indicare una diversa decorrenza che risulti, comunque, compatibile con i necessari tempi istruttori sopra citati per ciascuna tipologia di cessazione.

Inoltre, il rispetto dei termini e la completezza della documentazione trasmessa dai Comandi/Enti interessati ha come conseguenza quella di prevenire possibile contenzioso, con eventuale richiesta risarcitoria da parte degli amministratori che ritengano di aver subito un danno in conseguenza del ritardato accoglimento della domanda di cessazione.

8. ABROGAZIONI

Le circolari citate a seguito sono abrogate.

9. DIRAMAZIONE

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione del presente compendio, consultabile, tra l'altro, sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione Generale, a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Amm. Div. Pierluigi ROSATI)

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

1) Quali sono i requisiti attuali per poter andare in pensione?

L'attuale normativa, per il triennio 2016-2018, richiede il perfezionarsi di almeno uno dei seguenti requisiti per poter accedere alla pensione di anzianità (a domanda):

- a) raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi indipendentemente dall'età anagrafica + 15 mesi di "finestra mobile";
- b) raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età di almeno 57 anni e 7 mesi. In questo caso ai 35 anni di anzianità contributiva vanno comunque aggiunti ulteriori 12 mesi di "finestra mobile".

I menzionati requisiti di accesso al pensionamento non si applicano al personale militare che abbia maturato entro il 31 dicembre 2015 (anche se la cessazione dal servizio intervenga successivamente a tale data), le seguenti condizioni:

- a) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 57 anni e 3 mesi;
- b) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che la stessa sia stata conseguita entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi;
- c) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi.

A detto personale, pertanto, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni in merito alle decorrenze della pensione (c.d. finestra mobile e, esclusivamente nel caso di accesso alla pensione con l'ultimo dei requisiti sopracitati, l'ulteriore posticipo di 3 mesi).

2) Che cos'è la "finestra mobile"?

La "finestra mobile", introdotta dalla Legge 15 luglio 2011 n. 211, è il periodo che intercorre tra la maturazione del diritto alla pensione di anzianità e l'effettiva possibilità di percezione dell'assegno pensionistico. Essa prevede che, ai requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, bisogna sempre aggiungere un ulteriore periodo di 15 mesi o 12 mesi per maturare anche il diritto alla percezione della pensione.

3) Che cos'è l'A.R.Q.?

L'Aspettativa per Riduzione Quadri (ARQ) è una posizione di stato giuridico del servizio permanente che comporta l'esonero dallo stesso. Il personale in ARQ, quindi, non è in congedo. Ragion per cui lo stesso non percepisce un trattamento pensionistico ma la retribuzione dovuta per il servizio permanente con alcune limitazioni. Attualmente possono essere collocati in tale posizione i Colonnelli ed i Generali qualora, al momento delle promozioni annuali, si determinino delle eccedenze rispetto ai volumi organici stabiliti nell'ambito della stessa dirigenza.

4) A quali condizioni si può accedere all'ausiliaria e quale è il trattamento economico?

Posto che l'Ausiliaria è una posizione "pensionistica", secondo la normativa attualmente in vigore vi si accede soltanto:

- a) per raggiungimento del limite di età previsto per il corpo ed il ruolo di appartenenza;
- b) a domanda a cinque anni dal limite di età (c.d. "scivolo") o con 40 anni di servizio effettivo ai sensi dell'art. 2229 del C.O.M.;
- c) a seguito di domanda dall' A.R.Q.

In caso di “scivolo” e a seguito di domanda dall’ARQ occorre comunque aver maturato i requisiti previsti per accedere alla pensione di anzianità. Durante la permanenza in posizione ausiliaria si percepisce un trattamento pensionistico integrato dall’indennità di ausiliaria, che ammonta al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante al pari grado in servizio.

5) A quali condizioni posso usufruire dello “scivolo” ai sensi dell’art. 2229 del C.O.M?

Per poter fruire dello “scivolo” occorre aver maturato il requisito di anzianità contributiva entro il 30 settembre dell’anno precedente quello cui si decide di far domanda di scivolo ed avere compiuto almeno 55 anni di età (almeno 5 anni dal limite di età) nell’anno in cui si presenta domanda. In base alle domande pervenute, la Direzione Generale per il Personale Militare stila una graduatoria.

6) Se cesso dal servizio transitando in ausiliaria con lo “scivolo” ai sensi dell’art. 2229 del C.O.M ovvero a domanda dalla posizione di ARQ, devo pagare il contributo per l’applicazione dei 6 scatti stipendiali?

SI. Il collocamento in ausiliaria nelle ipotesi di cui sopra è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età ed è disposto a seguito di cessazione dal servizio “a domanda”. In aderenza a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/97 l’attribuzione degli aumenti periodici in parola al personale che cessa “a domanda” è subordinato al pagamento della contribuzione calcolata in relazione all’arco temporale intercorrente fra la data di cessazione dal servizio e la data prevista per il raggiungimento del limite di età.

7) Per quanti anni è possibile permanere in posizione ausiliaria?

Il personale militare può permanere in ausiliaria fino a 65 anni se con limite di età pari o superiore a 60 ma inferiore a 62; fino a 67 anni se con limite di età pari o superiore a 62, e comunque per un periodo non inferiore a 5 anni. Il personale in ausiliaria ha comunque la possibilità di revocare la propria disponibilità a permanere in tale posizione.

8) E’ più conveniente il trattamento economico di ausiliaria o quello di riserva?

Di norma, il trattamento pensionistico di ausiliaria, ancorché sottoposto alla ritenuta previdenziale è, nel tempo, più favorevole della pensione di riserva. Se raffrontiamo le due situazioni cristallizzandole all’atto del congedo, la riserva risulta più vantaggiosa in quanto, ovviamente, non prevede l’esborso dei contributi previdenziali ed assistenziali; se però raffrontiamo le due situazioni alla data di cessazione dalla posizione di ausiliaria, con la tesorerizzazione dell’indennità e degli scatti maturati in tale posizione, il trattamento più favorevole è sicuramente quello di ausiliaria.

9) Al termine dell’ausiliaria mi verrà riliquidata la pensione?

Al termine del periodo di ausiliaria viene determinato il trattamento pensionistico di riserva, con l’inclusione nella voce pensione della percentuale di indennità di posizione ausiliaria in base al coefficiente retributivo spettante, nonché degli scatti maturati durante il periodo temporale effettivo di ausiliaria; il nuovo trattamento pensionistico viene comunicato alla sede INPS competente in relazione alla residenza anagrafica la quale assumerà in carico la partita pensionistica, con effetto dal giorno indicato nella cd. “comunicazione di transito”, inviata ovviamente in conoscenza anche all’amministrato.

10) Al termine dell’ausiliaria, mi verrà riliquidata la buonuscita?

Al termine dell'ausiliaria non si dà luogo ad alcuna riliquidazione della indennità di buonuscita in quanto il T.F.S. trae origine da parametri stipendiali che nulla hanno a che fare con la pensione; la buonuscita viene riliquidata esclusivamente in presenza di variazioni, anche post congedo, dei parametri stipendiali interessati (ad esempio, decretazione stipendiale della D.G., rinnovo contrattuale con effetti economici risalenti ancora all'epoca del servizio attivo, etc.)

11) Sono stato collocato in A.R.Q.: mi conviene chiedere di cessare dal servizio, transitando in ausiliaria, oppure restare in tale posizione?

Durante l'A.R.Q. il trattamento economico subisce una decurtazione del 5% delle voci fisse e continuative, oltre la decurtazione totale di quelle connaturate alla presenza in servizio (straordinari, ind. di comando, ind. supplementari, etc), per cui ogni situazione è diversa in funzione della reale decurtazione (ex: la decurtazione delle indennità che subisce un Colonnello Pilota aviogetti è sicuramente maggiore di quella che subisce un Colonnello Commissario); chiedendo di cessare dal servizio, transitando in ausiliaria, la legge prevede che si sia destinatari dello stesso trattamento pensionistico e previdenziale che si sarebbe maturato restando in servizio sino al limite di età.

12) Quanto tempo dopo il congedo potrò percepire l'indennità di buonuscita?

La tempistica fissata risulta essere in funzione della data di maturazione del diritto alla pensione, ossia:

- a chi ha conseguito il diritto a pensione prima del 13.08.2011, la 1° tranche viene liquidata a 105 giorni dal collocamento in congedo;
- chi ha conseguito il diritto a pensione tra il 13.08.2011 e il 31.12.2011 subisce un blocco di 6 mesi per la liquidazione della 1° tranche;
- chi ha conseguito il diritto a pensione tra il 1.01.2012 e il 31.12.2013 subisce, per la liquidazione della 1° tranche, un blocco di 6 mesi nel caso di cessazione per limiti di età/ausiliaria, scivolo, ARQ e un blocco di 24 mesi nel caso chieda di cessare, a domanda, dal Servizio Permanente con transito nella Riserva;
- chi ha conseguito il diritto a pensione dall'1.01.2014 subisce, per la liquidazione della 1° tranche, un blocco di 12 mesi nel caso di cessazione per limiti di età/ausiliaria, scivolo, ARQ e un blocco di 24 mesi nel caso chieda di cessare, a domanda, dal Servizio Permanente con transito nella Riserva.

Fanno eccezione a tali tempistiche le cessazioni per decesso e invalidità. In questi casi la 1° tranche viene liquidata a 105 giorni dalla data di cessazione.

13) Se sono in servizio posso sapere a quanto ammonta il mio T.F.S. accantonato?

No. Il regime giuridico del Trattamento di Fine Servizio è differente rispetto a quanto previsto per il Trattamento di Fine Rapporto.

In particolare, nel caso di T.F.S., l'Amministrazione di appartenenza non provvede ad effettuare alcun accantonamento di somme. La liquidazione della buonuscita e il relativo *quantum* si determina, infatti, solo all'atto della cessazione dal servizio, tenendo conto sia dello stipendio annuo lordo attribuito al dipendente alla data di cessazione sia degli anni di servizio utili ai fini del T.F.S. (servizio effettivo + periodi riscattati).

Inoltre, le operazioni di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio sono di competenza esclusiva dell'Istituto Previdenziale - INPS.

L'Amministrazione Difesa provvede unicamente, al momento della cessazione dal servizio del dipendente, alla predisposizione del modello PL, rappresentazione di dati

amministrativi/stipendiali e matricolari, che saranno oggetto di elaborazione da parte del citato Istituto in sede di liquidazione.

14) A chi devo presentare la domanda per la liquidazione della Cassa Ufficiali/Sottoufficiali?

La quantificazione nonché la successiva erogazione dell'indennità Cassa Ufficiali/Cassa Sottoufficiali è compito istituzionale della Cassa di Previdenza delle Forze Armate, tra le cui competenze rientra quella di corrispondere agli iscritti, all'atto del collocamento in pensione, prestazioni previdenziali integrative rispetto a quelle erogate dall'INPS. In relazione a ciò, la richiesta di liquidazione della "Cassa" va inoltrata alla menzionata Cassa di Previdenza delle Forze Armate.

15) Se sono già in quiescenza (sia in ausiliaria che in riserva) quale Ente è tenuto a pagarmi tutti quegli emolumenti relativi al servizio che devo ancora percepire (es: Fesi/straordinari/C.F.I/C.V./ratei tredicesima)?

Il pagamento di tutti gli emolumenti relativi o collegati al servizio (es: Fesi/straordinari/C.F.I/C.V./ratei tredicesima) deve essere richiesto all'ultimo Ente di servizio. Il 2° Ufficio del COMLOG-SCARA è competente ad erogare esclusivamente il trattamento economico di ausiliaria ed è quindi oggettivamente impossibilitato alla corresponsione di tutte le retribuzioni che esulano da quest'ultima.

16) E' possibile ottenere un appuntamento presso i locali del 2° Ufficio del COMLOG-SCARA per avere una consulenza?

La 5^a Sezione - Assistenza Pensionistica e Previdenziale svolge attività di consulenza a favore del personale militare dell'AM in quiescenza. E' possibile recarsi personalmente, senza appuntamento, presso i locali del 2° Ufficio, esclusivamente durante gli orari di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 15,30).

Nell'attività di consulenza offerta non rientra la possibilità di ottenere una proiezione degli importi della propria pensione e/o del proprio trattamento di fine servizio, in quanto ogni caso richiederebbe l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria al corretto inserimento dei dati all'interno del sistema di calcolo (tra cui i documenti predisposti dall'ultimo Ente di Servizio riguardanti tutta l'attività lavorativa prestata dall'incorporamento sino al congedo).

Inoltre, stante la fluidità della materia pensionistica e previdenziale, spesso interessata da novità normative, è impossibile prevedere i futuri sviluppi che possano incidere sulla quantificazione del trattamento pensionistico.

17) Se mi reco presso i locali del 2° Ufficio durante gli orari di apertura al pubblico, devo portare con me la documentazione che mi riguarda o il 2° Ufficio è in grado di accedervi autonomamente?

Il 2° Ufficio del COMLOG-SCARA dispone esclusivamente della documentazione relativa al personale militare dell'A.M. già amministrato o che è stato trasferito all'INPS. Personale quindi che è ormai cessato dal servizio ovvero è in procinto di cessare, qualora l'ultimo Ente di servizio abbia provveduto ad inoltrarla. L'interessato, in occasione della visita presso il 2° Ufficio, può portare al seguito la documentazione personale inerente al quesito qualora non abbia già provveduto l'ultimo Ente di servizio.

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE DA CUI È TRATTA LA PRESENTE GUIDA PENSIONISTICA

1. *Guida per l'accesso al trattamento economico di quiescenza del personale della Marina militare, edizione febbraio 2015, Stato Maggiore della Marina*
2. *I tre pilastri del nuovo sistema previdenziale italiano stato maggiore dell'Esercito Reparto affari giuridici ed economici del personale, edizione 2004, Stato Maggiore dell'Esercito*
3. *<http://win.auge.it/pensioni.htm>*
4. *<http://www.dipendentistatali.org>*
5. *<http://www.fpcgil.net>*
6. *<http://www.inps.it>*
7. *<http://www.ilsole24ore.com>*
8. *<https://www.inarcassa.it>*
9. *<http://www.lavorofisco.it>*
10. *<http://www.laprevidenza.it>*
11. *<http://www.legalefacile.it>*
12. *<http://www.okpedia.it>*
13. *<http://www.orizzontescuola.it>*
14. *<http://www.pensionioggi.it>*
15. *<http://www.pmi.it>*
16. *<http://www.uilpensionatiabruzzo.it>*
17. *<http://www.uniba.it>*
18. *<http://www.unipr.it>*
19. *<http://www.univpm.it>*
20. *<http://www.uniroma1.it>*
21. *<http://www.wikilabour.it>*
22. *<http://www.wikipedia.it>*